Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 254 del 28 ottobre 1999 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 28 ottobre 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

N. 188

BANCA D'ITALIA

2° aggiornamento del 15 ottobre 1999 alla circolare n. 229 del 21 aprile 1999. Partecipazione al capitale delle banche e delle società finanziarie capogruppo.

SOMMARIO

BANCA D'ITALIA

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

BANCA D'ITALIA

2° aggiornamento del 15 ottobre 1999 alla circolare n. 229 del 21 aprile 1999. Partecipazione al capitale delle banche e delle società finanziarie capogruppo

Al fine di migliorare il coordinamento tra le procedure informative e autorizzative previste nelle istruzioni di vigilanza e nella normativa emanata dalla Consob, la Banca d'Italia ha ravvisato l'opportunità di integrare le vigenti disposizioni che disciplinano le acquisizioni rilevanti del capitale delle banche e delle società finanziarie capogruppo. Il comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ha preso atto delle modifiche in questione nella riunione del 6 ottobre 1999.

Per quanto concerne l'informativa preventiva, relativa alle operazioni che comportano l'acquisizione del controllo di una banca o di una capogruppo, viene indicato che l'informativa alla Banca d'Italia va effettuata nel momento in cui il progetto di acquisizione sia tale da poter essere proposto al consiglio di amministrazione almeno sette giorni prima della convocazione del consiglio stesso per l'approvazione del progetto, ovvero, in caso di OPA o di OPS, della promozione dell'offerta.

La comunicazione deve contenere, per linee essenziali, le informazioni che dovranno essere rassegnate in sede di richiesta della formale autorizzazione, al fine di consentire alla Banca d'Italia di prospettare l'eventuale esistenza di ostacoli a cui l'operazione può andare incontro. Nel caso in cui il progetto di acquisizione, già comunicato alla Banca d'Italia, venga modificato, è necessario fornire una nuova informativa.

Per quanto riguarda la procedura autorizzativa, viene precisato che per le operazioni volte ad acquisire il controllo di una banca o di una capogruppo l'autorizzazione deve essere richiesta non oltre trenta giorni dalla presentazione dell'informativa preventiva. Con riferimento alle operazioni che comportano un impegno irrevocabile all'acquisto di partecipazioni rilevanti in banche o in capogruppo (OPA, OPS, partecipazione ad asta) il termine massimo per il rilascio dell'autorizzazione è ridotto da sessanta a trenta giorni, per tener conto delle esigenze del mercato.

Al fine di valutare se le operazioni volte ad acquisire il controllo di una banca o di una capogruppo rispondono a criteri di sana e prudente gestione, l'istanza autorizzativa deve contenere anche elementi relativi al progetto imprenditoriale che si intende attuare. Il progetto deve riportare indicazioni sulle modalità tecniche dell'operazione, sui programmi di espansione, sulle sinergie che si attiveranno e sui rendimenti attesi.

Le accluse istruzioni danno luogo a una nuova versione del capitolo 1 del titolo II delle istruzioni di vigilanza per le banche («Partecipazioni al capitale delle banche e delle società finanziarie capogruppo»).

Le modifiche introdotte hanno, inoltre, determinato la necessità di effettuare alcuni interventi al capitolo 9 del titolo IV («Partecipazioni delle banche e dei gruppi bancari»).

Le presenti istruzioni saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, attesa la rilevanza che le medesime assumono per molteplici operatori.

TITOLO II - Capitolo 1

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE DELLE BANCHE E DELLE SOCIETÀ FINANZIARIE CAPOGRUPPO

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Il T.U. prevede un sistema autorizzativo e obblighi informativi per l'acquisto di determinate quote del capitale delle banche e delle società finanziarie capogruppo (Titolo II, Capo III del T.U.).

L'intervento della Banca d'Italia, in attuazione dell'art. 19 del T.U., persegue in via generale l'obiettivo di evitare che gli azionisti rilevanti possano esercitare i loro poteri in pregiudizio della gestione sana e prudente della banca o della capogruppo. Resta fermo il principio fissato direttamente dalla legge in base al quale i soggetti che svolgono "in misura rilevante" attività di impresa in settori non bancari né finanziari non possono essere autorizzati ad acquisire partecipazioni superiori al 15% del capitale di una banca o di una capogruppo o, comunque, il controllo delle stesse (separatezza banca-industria).

Il T.U. richiede, inoltre, che i soggetti che possono influire sulla gestione delle banche, in virtù del possesso di quote significative del capitale sociale, debbano possedere requisiti di onorabilità (art. 25 del T.U.).

La Banca d'Italia valuta la qualità dei soggetti che intendono detenere, anche indirettamente, partecipazioni rilevanti nelle banche o nelle capogruppo sulla base di criteri generali che fanno riferimento alla correttezza nelle relazioni di affari e alla affidabilità della situazione finanziaria dei richiedenti.

Nel caso di operazioni volte ad acquisire il controllo della banca o della capogruppo, la verifica della Banca d'Italia ai fini della sana e prudente gestione si estende al progetto imprenditoriale. Per tali operazioni la richiesta di autorizzazione deve essere preceduta da una informativa preventiva alla Banca d'Italia.

Il T.U. prevede, infine, l'obbligo di comunicazione alla Banca d'Italia di ogni accordo che regoli o da cui possa derivare l'esercizio concertato del voto in banche o in capogruppo, o in una società che le controlla (art. 20 del T.U.).

La tutela del valore della sana e prudente gestione in relazione agli assetti proprietari delle banche e delle società finanziarie capogruppo è altresì affidata a meccanismi sanzionatori (artt. 139 e 140 del T.U.).

2. Fonti normative

La materia è regolata dalle seguenti disposizioni del T.U.

- Titolo II, Capo III, che disciplina le partecipazioni al capitale delle banche;
- art. 25, che disciplina i requisiti di onorabilità dei partecipanti;
- artt. 51 e 66, concernenti la vigilanza informativa sulle banche e sui soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata;
- art. 63, che disciplina le partecipazioni al capitale delle società finanziarie capogruppo;

e inoltre:

- dalla delibera del CICR del 19 aprile 1993 (1);
- dal Regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 144, recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale sociale delle banche e fissazione della soglia rilevante (2).

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

- *"banche "*, le banche italiane, come definite dall'art. 1, comma 2, lett. a), del T.U.,
- *"capogruppo"*, le società finanziarie capogruppo di un gruppo bancario, come definite nel Tit. I, Cap. 2, delle presenti Istruzioni;
- *"partecipazione"*, il possesso da parte di un soggetto di azioni o quote di una banca;
- *"partecipazione indiretta"*, ai sensi dell'art. 22 T.U., la partecipazione al capitale di banche acquisite o comunque possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona;
- *"società finanziaria"*, la società che esercita in via esclusiva o prevalente una o più delle attività previste dall'art. 1, comma 2, lett. f), numeri da 2 a 12 del T.U. nonché altre attività finanziarie di cui al numero 15 della medesima lettera. L'iscrizione agli specifici albi pubblici prevista per i soggetti finanziari costituisce presunzione di finanziarietà.

  Rientrano tra le società finanziarie le "società di partecipazione" che detengono partecipazioni prevalentemente nel settore finanziario, nonché quelle che detengono partecipazioni prevalentemente nel settore industriale quando il loro ruolo è di "merchant banking" e, quindi, si caratterizza per l'attività di consulenza e assistenza finanziaria all'impresa.

---

(1) Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 117 del 21 maggio 1993.

(2) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 109 del 13 maggio 1998.

Le "società di partecipazione" che detengono partecipazioni prevalentemente nel settore industriale, con lo scopo di coordinare l'attività delle imprese partecipate, rientrano nella definizione di "impresa non finanziaria";

— *"soggetti vigilati"*, le banche autorizzate in Italia e le banche comunitarie; le società finanziarie iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del T.U., le società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari; le imprese di assicurazione; le imprese di investimento; le società di gestione del risparmio; le SICAV; i fondi pensione, come definiti nel Titolo V, Cap. 6 delle presenti istruzioni.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano a tutti i soggetti che intendono acquisire o detengono partecipazioni rilevanti in una banca italiana o in una società finanziaria capogruppo di un gruppo bancario.

5. Responsabili dei procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i responsabili dei procedimenti amministrativi di cui al presente Capitolo:

— *autorizzazione all'acquisto di partecipazioni superiori alle soglie previste (Sez. II, parr. 1 e 6).* Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Concorrenza, Normativa e Affari Generali;

— *sospensione dell'autorizzazione (Sez. II, par. 7)*: Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Concorrenza, Normativa e Affari Generali;

— *revoca dell'autorizzazione (Sez. II, par. 7)*: Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Concorrenza, Normativa e Affari Generali;

— *sospensione del diritto di voto dei soci partecipanti ad accordi da cui possa derivare un pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca (Sez. III, par. 2.1)*: Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Concorrenza, Normativa e Affari Generali;

— *impugnazione di delibere assembleari in caso di violazione degli obblighi di comunicazione (Sez. V, par. 1)*: Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Concorrenza, Normativa e Affari Generali.

SEZIONE II

DISCIPLINA AUTORIZZATIVA

1. Partecipazioni rilevanti

Sono tenuti a richiedere la preventiva autorizzazione alla Banca d'Italia i soggetti che intendono acquisire direttamente o indirettamente, a qualsiasi titolo, partecipazioni al capitale di banche e di capogruppo che, tenuto conto di quelle già possedute, diano luogo:

— a una partecipazione superiore al 5% ovvero al superamento delle soglie del 10%, 15%, 20%, 33% e 50% del capitale sociale;

— al controllo, indipendentemente dall'entità della partecipazione.

Una vólta perfezionata l'operazione sono, inoltre, previsti obblighi informativi (cfr. Sez. III, par. 1, del presente Capitolo).

Gli obblighi autorizzativi non riguardano le operazioni di sottoscrizione o acquisizione di obbligazioni convertibili o di altri titoli che diano diritto all'acquisto di azioni (warrants) nel capitale di banche o capogruppo. È invece soggetta ad autorizzazione la sottoscrizione di azioni connessa con la conversione delle obbligazioni o all'esercizio dei diritti all'acquisto di azioni qualora la partecipazione che si intende acquisire superi le soglie autorizzative.

Per ciò che concerne le azioni di cui si deve tenere conto nel computo delle percentuali rilevanti e le relative modalità di calcolo, si applicano le disposizioni di cui alla Sez. IV, par. 1, del presente Capitolo.

2. Soggetti esenti

Non è tenuto a richiedere l'autorizzazione alla Banca d'Italia il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

La domanda di autorizzazione non deve essere inoltre presentata dai soggetti che controllano banche o capogruppo nei casi in cui queste ultime intendano acquisire o incrementare la partecipazione nel capitale di un'altra banca. In tal caso, la domanda di autorizzazione è presentata esclusivamente dalla banca o capogruppo che intende acquisire o incrementare la partecipazione diretta.

3. Informativa preventiva

3.1 *Progetti di acquisizione*

Il soggetto che intende acquisire una partecipazione rilevante informa la Banca d'Italia in merito alle operazioni che comporterebbero l'acquisizione del controllo della

banca o della capogruppo, al fine di consentire alla Banca d'Italia di prospettare l'eventuale esistenza di ostacoli a cui l'operazione può andare incontro.

La comunicazione alla Banca d'Italia — che riguarda anche operazioni da realizzare mediante offerta pubblica di acquisto (OPA) e offerta pubblica di scambio (OPS) — va effettuata nel momento in cui il progetto di acquisizione sia tale da poter essere proposto al consiglio di amministrazione (o ad altro organo competente) almeno 7 giorni prima della convocazione del consiglio stesso per l'approvazione del progetto (3), ovvero, in caso di OPA o di OPS, della promozione dell'offerta. L'informativa è resa dal soggetto proponente l'acquisizione ovvero da colui che è munito dei poteri per proporre al consiglio le operazioni della specie.

L'informativa preventiva — da rendersi in forma scritta — deve contenere indicazioni sugli elementi essenziali dell'operazione: tempi, modalità e fonti di finanziamento. Devono essere fornite, inoltre, informazioni di massima riguardanti gli obiettivi dell'operazione, i riflessi della stessa sul patrimonio, sul livello dei costi, sugli assetti proprietari della banca ovvero del gruppo che scaturiscono dall'acquisizione.

L'obbligo dell'informativa può essere assolto anche mediante un colloquio con rappresentanti della Banca d'Italia, ferma restando l'esigenza di riferimenti scritti.

Nel caso in cui il progetto di acquisizione di una partecipazione rilevante in una banca o in una capogruppo, già comunicato alla Banca d'Italia, venga modificato in elementi essenziali, è necessario fornire una nuova informativa.

3.2 *Progetti di dismissione*

I soggetti che intendono cedere la propria partecipazione di controllo nel capitale di una banca o capogruppo informano preventivamente la Banca d'Italia in ordine al progetto di dismissione, indicando i termini e le modalità nonché le possibili controparti dell'operazione.

Tale informativa non fa venir meno l'obbligo per i soggetti acquirenti di presentare la domanda di autorizzazione.

4. Richiesta dell'autorizzazione

L'autorizzazione all'acquisto di partecipazioni deve essere richiesta alla Banca d'Italia (4) (5) prima del perfezionamento dell'operazione (art. 19 del

---

(3) Nel caso in cui non sussista il consiglio di amministrazione (o altro organo competente), ovvero non sia prevista una delibera, l'informativa preventiva deve essere comunque resa con anticipo sufficiente rispetto al momento in cui l'iniziativa viene resa pubblica.

(4) La domanda va presentata alla Filiale della Banca d'Italia della provincia ove ha sede la direzione generale della banca o capogruppo cui si riferisce la partecipazione.

(5) Nel caso in cui l'acquirente sia una banca o capogruppo, si applica anche la disciplina autorizzativa prevista nel Tit. IV, Cap. 9, delle presenti Istruzioni. La richiesta va presentata alla Filiale della Banca d'Italia della provincia dove l'acquirente ha la direzione generale.

T.U.). In caso di operazioni volte ad acquisire il controllo della banca o della capogruppo, l'autorizzazione deve essere richiesta non oltre 30 giorni dalla presentazione dell'informativa preventiva. In presenza di giustificati motivi, su richiesta del soggetto istante, la Banca d'Italia può accordare una proroga al termine di cui sopra.

Gli eventuali contratti da cui derivi l'acquisizione di una partecipazione rilevante ai fini della presente disciplina vanno subordinati alla condizione che la Banca d'Italia rilasci l'autorizzazione prevista (6).

La domanda di autorizzazione, oltre ad indicare sinteticamente le finalità dell'operazione, deve contenere i seguenti elementi informativi:

— le generalità dei soggetti richiedenti;

— l'indicazione della banca o capogruppo di cui si intende acquisire o incrementare la partecipazione e della relativa quota di capitale, specificando il numero e le categorie di azioni eventualmente già possedute e di quelle che si intendono acquisire;

— le informazioni indicate nei parr. 5.1 e 5.2 nonché, ove necessario, quelle indicate nel par. 6 della presente Sezione.

La Banca d'Italia si pronuncia entro 60 giorni (7) dalla data di ricezione della domanda di autorizzazione corredata della documentazione richiesta. Il termine è interrotto nel caso in cui la documentazione prodotta risulta incompleta o insufficiente. Il termine è sospeso qualora si rendano necessari ulteriori elementi informativi ovvero nell'ipotesi in cui la Banca d'Italia richieda informazioni e/o documentazione ad autorità pubbliche nazionali ed estere (8).

Copia del provvedimento di autorizzazione è trasmessa anche alla banca o alla capogruppo cui si riferisce la partecipazione.

Ove l'acquisizione della partecipazione configuri una operazione di concentrazione rilevante ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, la stessa è oggetto di una specifica e separata comunicazione preventiva alla Banca d'Italia.

Ai sensi dell'art. 19, comma 8, del T.U., se alle operazioni indicate al par. 1 della presente Sezione partecipano soggetti appartenenti a Stati extracomunitari che non assicurano condizioni di reciprocità, la Banca d'Italia trasmette la domanda di autorizzazione al Ministro del tesoro. Su proposta di quest'ultimo, il Presidente del Consiglio dei Ministri può vietare l'autorizzazione.

Nel caso in cui il soggetto che intende acquisire il controllo di una banca o capogruppo sia una banca comunitaria, l'impresa madre di una banca comunitaria, ovvero la persona fisica o giuridica che controlla una banca comunitaria, la valutazione dell'acquisto forma oggetto di una consultazione preventiva con le autorità competenti dello Stato in cui ha sede la banca acquirente (artt. 7 e 11, par. 2, della direttiva 89/646/CEE). In questo caso il termine è sospeso in attesa del parere dell'autorità estera.

---

(6) L'autorizzazione deve essere richiesta anche da coloro che abbiano acquisito, anche in via temporanea, una partecipazione al capitale di banche cooperative superiore alle soglie stabilite nel par. 1 della presente Sezione.

(7) Salvo quanto previsto nel par. 4.1 della presente Sezione.

(8) Della sospensione e della riapertura dei termini viene data comunicazione agli interessati.

Le società finanziarie che intendano acquisire una partecipazione di controllo in una banca, all'atto della domanda di autorizzazione devono verificare il possesso delle condizioni previste dal Tit. I, Cap. 2, delle presenti Istruzioni per l'assunzione della qualifica di capogruppo di un gruppo bancario.

Qualora il superamento di una delle soglie autorizzative si determini a seguito dell'esito di operazioni di aumento di capitale ovvero a seguito di operazioni che riguardano l'assetto proprietario di soggetti esteri, l'autorizzazione può essere richiesta anche al termine dell'operazione. In tal caso, il diritto di voto inerente alle azioni che eccedono le predette soglie non può essere esercitato sino a quando il soggetto non abbia ottenuto la prescritta autorizzazione.

Anche nel caso in cui l'acquisizione della partecipazione derivi da atti di liberalità o avvenga per successione, l'esercizio del diritto di voto resta sospeso fino al rilascio dell'autorizzazione della Banca d'Italia.

4.1 *Operazioni che comportano impegni irrevocabili all'acquisto di partecipazioni rilevanti*

I soggetti che intendono porre in essere operazioni che comportano un impegno irrevocabile all'acquisto di partecipazioni rilevanti in banche o in capogruppo (ad es. la partecipazione ad asta, la promozione di OPA o di OPS, il superamento della soglia che comporta l'obbligo di OPA) non possono assumere detto impegno se non hanno preventivamente ottenuto l'autorizzazione della Banca d'Italia. La Banca d'Italia si pronuncia sulla domanda di autorizzazione entro 30 giorni (9).

5. Criteri per il rilascio dell'autorizzazione

La Banca d'Italia, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, verifica che:

- il partecipante al capitale della banca sia in possesso dei requisiti di onorabilità;
- ricorrano condizioni atte a garantire una sana e prudente gestione della banca o della capogruppo.

5.1 *Requisiti di onorabilità*

Secondo quanto previsto dal Regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 144, chiunque partecipi in una banca in misura superiore al 5 per cento del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto, ovvero indipendentemente dalla partecipazione

(9) Il termine è interrotto nel caso in cui la documentazione prodotta risulta incompleta o insufficiente. Il termine è sospeso qualora si rendano necessari ulteriori elementi informativi ovvero nell'ipotesi in cui la Banca d'Italia richieda informazioni e/o documentazione ad autorità pubbliche nazionali ed estere

posseduta controlli la banca, non può esercitare il diritto di voto, inerente alle azioni o quote eccedenti, qualora (10):

a) sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

c) sia stato condannato a una delle pene indicate alla lett. *b)* con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato. Le pene di cui alla lett. *b)*, n. 1) e n. 2), non rilevano se inferiori ad un anno.

Al fine di determinare la quota di capitale posseduta si considerano anche le azioni o quote possedute per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

I requisiti di onorabilità devono essere posseduti anche dal soggetto che, indipendentemente dall'entità della partecipazione detenuta, controlla la banca ai sensi dell'art. 23 del T.U. In tal caso la sospensione del diritto di voto interessa l'intera partecipazione.

La documentazione minimale richiesta per la verifica dei requisiti è indicata nella parte A.1 dell'All. A del presente Capitolo.

5.1.1 *Partecipanti persone giuridiche*

Qualora il partecipante sia una società o un ente, il requisito di onorabilità deve essere posseduto da tutti i membri del consiglio di amministrazione e dal direttore generale ovvero dai soggetti che ricoprono cariche equivalenti. In tali casi la verifica dei requisiti viene effettuata dal consiglio di amministrazione della

(10) Ai sensi dell'art. 2 del Regolamento (norma transitoria) per i soggetti che partecipavano al capitale di una banca alla data di entrata in vigore del Regolamento, la mancanza dei requisiti non previsti dalla normativa previgente non rileva, se verificatasi antecedentemente alla data stessa, limitatamente alla partecipazione già detenuta. Il Regolamento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 109 del 13 maggio 1998, è entrato in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione.

società o ente richiedente l'autorizzazione; il verbale della relativa delibera consiliare va trasmesso in allegato alla domanda di autorizzazione.

L'esame delle posizioni va condotto per ciascuno degli interessati e con la rispettiva astensione. La delibera dà atto della documentazione presa a base delle valutazioni effettuate.

È rimessa alla responsabilità del consiglio di amministrazione o dell'organo che svolge funzioni equivalenti la valutazione della completezza probatoria dei documenti. A tal fine, il consiglio di amministrazione fa riferimento alla documentazione minimale indicata nella parte A.1 dell'All. A del presente Capitolo.

La Banca d'Italia si riserva la facoltà, nei casi in cui lo ritenga opportuno, di richiedere l'esibizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di onorabilità.

In caso di partecipazione indiretta detenuta per il tramite di uno o più soggetti interposti, il requisito di onorabilità va verificato solo per il soggetto posto al vertice della catena partecipativa e per i diretti titolari delle azioni della banca, sempreché questi ultimi possiedano partecipazioni superiori alle soglie autorizzative.

La verifica dei requisiti va effettuata in ogni caso di cambiamento nella composizione degli organi sociali di società o enti partecipanti; in caso di rinnovo degli organi sociali per tutti i membri; in caso di subentro solo per i soggetti subentranti.

5.1.2 *Soggetti esenti*

Non sono tenuti a comprovare il possesso dei requisiti di onorabilità i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione in:

- banche autorizzate in Italia;
- banche comunitarie;
- banche extracomunitarie non insediate in Italia nei casi in cui gli esponenti aziendali di tali banche siano soggetti ad analoghi requisiti in base alla regolamentazione del Paese d'origine; tale circostanza va comprovata mediante attestazione dell'Autorità di vigilanza locale;
- capogruppo;
- enti o società ai quali si applicano disposizioni speciali in materia di onorabilità (ad es., società di intermediazione mobiliare, società iscritte all'elenco di cui all'art. 106 T.U., imprese di assicurazione, gli enti conferenti di cui al d.lgs. 20 novembre 1990, n. 356, ecc.);
- enti pubblici, anche economici.

5.1.3 *Soggetti esteri*

Per i soggetti di nazionalità estera (persone fisiche ed esponenti aziendali delle società o enti partecipanti) si fa riferimento alle legislazioni vigenti nello Stato di appartenenza, richiedendosi per i nominativi interessati l'inesistenza di

situazioni ostative sostanzialmente equivalenti a quelle previste dal Regolamento del 18 marzo 1998, n. 144. Nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, si applicano le disposizioni di cui al par. 5.1.1 della presente Sezione in ordine alla competenza del consiglio di amministrazione (o organo equivalente) e alle modalità per la verifica dei requisiti.

5.2 *Principio della sana e prudente gestione*

Con delibera del CICR del 19 aprile 1993 sono stati stabiliti i criteri che presiedono ai controlli sugli assetti proprietari a fini di sana e prudente gestione. Essi mirano a tutelare l'impresa bancaria o la capogruppo da possibili condotte dannose dei soggetti partecipanti al capitale. In tale ottica assume rilevanza la qualità dei soggetti partecipanti anche in connessione con specifiche situazioni aziendali della banca o della capogruppo. Rilevano la correttezza nelle relazioni di affari e l'affidabilità della situazione finanziaria dei soggetti che presentano richiesta di autorizzazione. Possono, inoltre, assumere rilievo gli eventuali legami di qualsiasi natura — anche familiari o associativi — tra il richiedente e altri soggetti in grado di compromettere le condizioni sopra indicate.

Assumono altresì rilevanza i rapporti di indebitamento che il soggetto ha in essere con la banca o con la capogruppo in cui intenda acquisire la partecipazione. Sotto tale profilo, l'esposizione delle banche e delle capogruppo nei confronti del soggetto richiedente l'autorizzazione non può eccedere i limiti previsti dalla disciplina di vigilanza in materia di concentrazione dei rischi (cfr. Tit. IV, Cap. 5, delle presenti Istruzioni).

Qualora la banca entri a far parte di un gruppo non avente la qualifica di gruppo bancario, la Banca d'Italia valuta che l'assetto del gruppo non risulti di ostacolo allo svolgimento dei controlli di vigilanza. Qualora al gruppo appartengano società insediate all'estero, la Banca d'Italia valuta se la localizzazione delle stesse o le attività svolte in quei paesi siano tali da consentire l'esercizio di un'efficace azione di vigilanza.

La Banca d'Italia può richiedere ai partecipanti specifiche dichiarazioni di impegno volte a tutelare la sana e prudente gestione della banca o della società capogruppo.

5.2.1 *Elementi informativi*

Al fine di valutare gli aspetti sopra indicati, i richiedenti devono comunicare gli elementi informativi concernenti:

a) la situazione economico-patrimoniale della società che intende acquisire la partecipazione e delle società dalla stessa controllate; nel caso in cui il soggetto richiedente sia una persona fisica, le informazioni andranno rese con riferimento all'attività di impresa svolta dal medesimo soggetto in via diretta e per il tramite di società controllate;

b) le relazioni di affari (in particolare, i rapporti di indebitamento) nonché gli altri collegamenti che il soggetto interessato e le sue controllate hanno in essere con:

— la banca o la capogruppo cui si riferisce la partecipazione ed altri intermediari creditizi e finanziari;

— i partecipanti al capitale della banca o capogruppo;

c) le fonti di finanziamento che il soggetto intende attivare per la realizzazione dell'operazione di acquisizione della partecipazione.

Nella parte A.2 dell'All. A del presente Capitolo è indicata a titolo esemplificativo la documentazione da presentare a corredo della domanda di autorizzazione. Tale documentazione non è richiesta:

— alle banche autorizzate in Italia e alle banche comunitarie;

— alle capogruppo;

— agli enti pubblici, anche economici;

— alle SIM, alle società di gestione del risparmio e agli intermediari finanziari iscritti nell'"elenco speciale" previsto dall'art. 107 del T.U.

5.2.2 *Acquisizione del controllo. Il piano industriale*

Nel caso di operazioni che comportano l'acquisizione del controllo, la verifica della Banca d'Italia ai fini della sana e prudente gestione si estende al progetto imprenditoriale. Per consentire alla Banca d'Italia di effettuare una valutazione anche a fini di tutela della stabilità, oltre agli elementi informativi di cui al par. 5.2.1 della presente Sezione, il soggetto interessato deve presentare il piano industriale relativo alla gestione della banca o del gruppo risultante dall'operazione. Il progetto deve contenere precise indicazioni sulle modalità tecniche dell'operazione di acquisizione, sulle ipotesi su cui si basano i programmi di espansione, sulle sinergie che si intendono attivare e sui rendimenti attesi. In quest'ambito assumono rilievo le informazioni relative ai riflessi dell'operazione sul patrimonio e sul livello dei costi. Il progetto deve fornire indicazioni sugli assetti proprietari che derivano dall'operazione al fine di individuare con chiarezza i soggetti controllanti chiamati ad assicurare gli indirizzi gestionali della banca o del gruppo.

Qualora dall'operazione scaturisca un gruppo bancario, oltre alle informazioni di cui sopra, il piano industriale deve contenere dati concernenti la capacità di rispettare le regole prudenziali in materia di adeguatezza patrimoniale, di concentrazione dei rischi e di trasformazione delle scadenze a livello individuale e consolidato, nonché informazioni circa l'adeguatezza del sistema organizzativo e dei controlli interni di gruppo e l'integrazione dei flussi informativi nell'ambito del gruppo medesimo.

6. Separatezza banca-industria

Il T.U. stabilisce il divieto di autorizzazione per l'acquisizione di partecipazioni superiori al 15% del capitale delle banche o delle capogruppo (o comportanti il controllo di esse) da parte di soggetti che svolgono in misura rilevante attività di impresa in settori non bancari né finanziari.

In conformità dei criteri di cui alla delibera CICR del 19 aprile 1993, il divieto non si applica qualora il soggetto richiedente provi che le attività svolte direttamente, diverse da quelle bancarie e finanziarie, non eccedano il 15% del totale delle attività svolte direttamente. Per le attività finanziarie va fatto riferimento alle attività indicate nell'art. 1, comma 2, lett. f), del T.U., ad esse è assimilata l'attività assicurativa.

Se il soggetto richiedente abbia partecipazioni, anche indirette, di controllo in altre società, deve essere, inoltre, rispettata la condizione che la somma degli attivi delle società non bancarie né finanziarie controllate non ecceda il 15% della sommatoria dell'attivo d'impresa del soggetto richiedente e di tutte le società da esso controllate.

Le modalità per il calcolo delle percentuali sopra indicate nonché la documentazione richiesta ai soggetti interessati sono specificate, rispettivamente, nella Sez. IV, par. 1, e negli All. A (parte A.3) e B del presente Capitolo. Tale documentazione non è richiesta ai soggetti vigilati.

Il T.U. prevede che la Banca d'Italia possa negare o revocare l'autorizzazione a soggetti non operanti in settori creditizio e finanziario che, grazie ad un accordo, conseguano una concentrazione di potere, rilevante e durevole, per la nomina o la revoca della maggioranza degli amministratori della banca o della capogruppo, tale da pregiudicare la gestione sana e prudente. Sono altresì presi in considerazione i rapporti che il soggetto richiedente l'autorizzazione ha in essere con altri partecipanti al capitale della banca o della capogruppo. I rapporti non devono essere tali da compromettere il principio di separatezza banca-industria.

7. Sospensione e revoca dell'autorizzazione

In conformità dei criteri fissati dal CICR con la delibera del 19 aprile 1993, la Banca d'Italia può in ogni momento sospendere o revocare con provvedimento motivato l'autorizzazione all'assunzione della partecipazione qualora vengano meno i presupposti e le condizioni in base ai quali l'autorizzazione medesima è stata rilasciata.

La sospensione dell'autorizzazione può essere disposta dalla Banca d'Italia quando sia accertata l'insussistenza di uno o più dei requisiti o delle condizioni necessarie per l'autorizzazione, il cui ripristino sia assicurato in tempi brevi dal soggetto interessato.

Tra i motivi di revoca rientrano, a titolo esemplificativo, l'assunzione di ripetuti comportamenti volti a eludere la presente normativa, la trasmissione di informazioni o dati non corrispondenti al vero.

I provvedimenti di sospensione o revoca sono comunicati ai soggetti partecipanti e alla banca o capogruppo partecipate.

SEZIONE III

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

1. Comunicazioni riguardanti i partecipanti

1.1 *Partecipazioni rilevanti*

I soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, al capitale delle banche e delle capogruppo sono tenuti a comunicare, entro il termine indicato al par. 1.2 della presente Sezione, alla Banca d'Italia — e al soggetto partecipato — l'ammontare della propria partecipazione nei seguenti casi:

a) perfezionamento delle operazioni soggette ad autorizzazione ovvero eventuale decisione di non concludere l'operazione autorizzata (11);

b) aumento della partecipazione che comporta il superamento del 25%, 40%, 45% e 55% del capitale sociale e delle successive soglie eccedenti quest'ultimo limite nella misura di multipli del 5% (60%, 65% ... 95%) o raggiungimento del 100%;

c) riduzione dell'ammontare della partecipazione al di sotto di ciascuna delle soglie fissate per gli obblighi di autorizzazione o di comunicazione.

La Banca d'Italia si riserva la facoltà di fissare soglie percentuali inferiori a quelle stabilite ai punti *b)* e *c)* nel caso in cui il capitale delle banche o capogruppo sia caratterizzato da un elevato frazionamento. L'elenco di tali soggetti e le soglie di rilevanza sono pubblicati in Gazzetta Ufficiale.

Per ciò che concerne le azioni di cui si deve tenere conto nel computo delle percentuali rilevanti e le relative modalità di calcolo, si applicano le disposizioni di cui alla Sez. IV, par. 1, del presente Capitolo.

Non è tenuto all'obbligo di comunicazione il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per le partecipazioni detenute indirettamente.

1.2 *Termini*

La comunicazione va effettuata entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni indicate nel par. 1.1 della presente Sezione; nel caso di banche di nuova costituzione la comunicazione va effettuata entro 10 giorni dalla data dell'iscrizione all'albo delle banche (12).

---

(11) Si rammenta che le soglie autorizzative rilevanti sono: 5%, 10%, 15%, 20%, 33%, 50% e in ogni caso il controllo, indipendentemente dall'entità della partecipazione (cfr. Sez. II, par. 1, del presente Capitolo).

(12) In tutti i casi di variazione del capitale l'eventuale obbligo di comunicazione decorre dal momento in cui l'operazione sul capitale si è conclusa. Tale termine coincide per le società per azioni con l'iscrizione nel registro delle imprese dell'attestazione dell'avvenuta variazione.

1.3 *Modalità di invio della comunicazione*

La comunicazione va effettuata con il mod. 287 (cfr. All. C del presente Capitolo) (13). Tale modello, da utilizzare anche per le partecipazioni nelle capogruppo, va compilato secondo le modalità riportate nelle istruzioni allegate al modello stesso (14).

Il modello è inviato in duplice copia (15) alla Filiale della Banca d'Italia nel cui ambito territoriale ha sede legale il soggetto partecipato (16), unitamente ad una nota di trasmissione nella quale i soggetti partecipanti possono fornire ulteriori dati e informazioni relativi all'operazione. Copia del modello è trasmessa anche alla banca o capogruppo cui si riferisce la partecipazione.

2. Comunicazioni riguardanti gli accordi di voto (17)

2.1 *Presupposti*

L'art. 20, comma 2, del T.U, prevede l'obbligo di comunicare alla Banca d'Italia ogni accordo che regoli o da cui possa derivare l'esercizio concertato del voto in una banca o in una società che la controlla.

Secondo quanto previsto dall'art. 20, comma 4, del T.U., la Banca d'Italia, al fine di verificare l'osservanza dell'obbligo di comunicazione può richiedere informazioni ai soggetti comunque interessati.

L'obbligo di comunicazione riguarda qualsiasi tipo di accordo, indipendentemente dalla forma, dalla durata, dal grado di vincolatività e stabilità.

Qualora dall'accordo derivi una concertazione del voto tale da pregiudicare la sana e prudente gestione della banca, la Banca d'Italia può sospendere il diritto di voto dei soci partecipanti all'accordo stesso. A tal fine la Banca d'Italia valuta in concreto i riflessi dell'accordo sulle politiche gestionali della banca. Particolare attenzione viene riservata ai patti che — prevedendo la creazione di una organizzazione stabile cui venga attribuita la competenza ad esprimersi, in via continuativa, sulle scelte gestionali della società — possano alterare la funzionalità dei processi decisionali della banca.

La sospensione del voto può riguardare anche singoli argomenti all'ordine del giorno dell'assemblea della società.

---

(13) Il modello può essere richiesto all'Associazione Bancaria Italiana.

(14) Il modello va utilizzato anche nel caso di assunzione del controllo di una società che già detiene partecipazioni (superiori al 5% o di controllo) nel capitale di una banca o capogruppo.

(15) La documentazione da allegare al modello può essere prodotta in unica copia.

(16) Nel caso in cui la sede legale non coesista con la direzione generale, la comunicazione va presentata alla Filiale della Banca d'Italia ove è insediata quest'ultima. Le banche e le capogruppo inoltrano il mod. 287 alla Filiale della Banca d'Italia della provincia in cui le medesime hanno la sede legale ovvero la direzione generale nonché, per conoscenza, a quella nel cui ambito territoriale ha sede legale, ovvero direzione generale, la banca partecipata.

(17) Ai fini del presente paragrafo, le società finanziarie capogruppo di un gruppo bancario sono equiparate alle banche.

2.2 *Modalità di invio delle comunicazioni*

Le comunicazioni sono inviate alla Banca d'Italia (18) dai partecipanti all'accordo (o da parte del soggetto a ciò delegato dagli altri aderenti al patto) ovvero dai legali rappresentanti della banca o della società cui l'accordo si riferisce, entro cinque giorni dalla stipula. Qualora l'accordo non sia concluso in forma scritta, la comunicazione va effettuata entro cinque giorni dall'accertamento delle circostanze che ne rivelano l'esistenza.

La comunicazione riferisce sinteticamente sul contenuto e sulle finalità dell'accordo e ne riporta, in allegato, il testo. Essa deve, inoltre, indicare:

— il numero e le generalità dei partecipanti all'accordo, in via diretta o indiretta;

— la quota del capitale con diritto di voto complessivamente detenuta ovvero, nel caso di banche cooperative, il numero dei partecipanti rispetto al totale dei soci;

— l'ammontare di ciascuna classe di titoli relativo a ogni partecipante;

— l'esistenza di legami di tipo familiare o di affari tra i diversi partecipanti;

— le eventuali intese, tra uno o più aderenti all'accordo, relative a future operazioni della società partecipata o delle sue controllate. In particolare, vanno descritti gli obiettivi dell'intesa e indicati i nominativi delle parti.

Nel caso di accordi di tipo associativo, la comunicazione dovrà indicare il numero dei partecipanti e la quota di capitale con diritto di voto dagli stessi complessivamente posseduta ovvero, nel caso di banche cooperative, il numero dei partecipanti rispetto al totale dei soci.

Ogni variazione nei contenuti dell'accordo o nei soggetti aderenti deve essere comunicata alla Banca d'Italia.

---

(18) La comunicazione va presentata alla Filiale della Banca d'Italia della provincia ove ha sede legale la banca cui si riferisce l'accordo di voto. Nel caso in cui la sede legale non coesista con la direzione generale, la comunicazione va presentata alla Filiale della Banca d'Italia ove è insediata quest'ultima. La comunicazione va altresì presentata alla Banca d'Italia — Amministrazione Centrale — Roma, Servizio Concorrenza, Normativa e Affari Generali.

SEZIONE IV

DISPOSIZIONI DI COMUNE APPLICAZIONE

1. Modalità per il calcolo delle percentuali rilevanti

Per il calcolo delle percentuali rilevanti ai fini degli obblighi autorizzativi e di comunicazione si adottano le seguenti modalità:

— *al numeratore* si considerano le azioni o quote da acquisire, unitamente a quelle già possedute, aventi diritto di voto o per le quali il soggetto sia comunque titolare del diritto di voto (ad es., nel caso di usufrutto, pegno, ecc.);

— *al denominatore* si considerano tutte le azioni o quote rappresentanti il capitale, comprese le azioni privilegiate, ma non quelle di risparmio.

2. Separazione tra proprietà e diritto di voto

Per le operazioni che comportano la separazione tra proprietà delle azioni ed esercizio del diritto di voto sono tenuti a richiedere l'autorizzazione o ad effettuare la comunicazione sia il soggetto titolare delle azioni sia quello cui spetta il diritto di voto sulle azioni medesime (usufruttuario, creditore pignoratizio).

3. Partecipazioni indirette

Allorché la partecipazione è acquisita indirettamente, la richiesta di autorizzazione o la comunicazione va effettuata dal soggetto posto al vertice della catena partecipativa e da quello che detiene direttamente le azioni del capitale della banca. Sono ricomprese le società fiduciarie che intendono acquisire partecipazioni per conto terzi.

I soggetti interessati alle comunicazioni possono sottoscrivere un unico modello 287 nel quale vanno comunque indicati gli eventuali ulteriori soggetti interposti tra il dichiarante al vertice della catena partecipativa e il soggetto diretto titolare delle azioni della banca.

SEZIONE V

ADEMPIMENTI DELLE BANCHE E DELLE CAPOGRUPPO

1. Adempimenti

È opportuno che le banche e le capogruppo provvedano a una costante opera di sensibilizzazione dei soggetti tenuti agli adempimenti connessi alla partecipazione al capitale, in ordine alle modalità e ai termini delle domande di autorizzazione e delle comunicazioni e alle sanzioni previste per le diverse ipotesi di violazione delle norme.

Le banche e le capogruppo forniscono ogni utile informazione ai soggetti interessati; ciò, in particolare, in occasione di complesse operazioni quali quelle di aumento del capitale. Esse provvedono a pubblicizzare in forma idonea, anche a mezzo stampa, l'avvenuta variazione del numero delle azioni che compongono il proprio capitale.

Si invitano le banche e le capogruppo a fornire agli interessati i modelli 287 già compilati nella parte del "quadro B" riguardante i dati delle stesse.

L'art. 24, comma 1, del T.U. prevede che in assenza dell'autorizzazione o in caso di omissione delle comunicazioni il diritto di voto inerente alle azioni o quote non possa essere esercitato.

L'esclusione dall'esercizio del diritto di voto riguarda le azioni comunque possedute in eccedenza ai limiti fissati nella normativa. In particolare, il soggetto che non abbia mai ricevuto l'autorizzazione potrà esercitare i diritti di voto fino al limite del 5% del capitale della banca o capogruppo partecipata. I soggetti già autorizzati a detenere partecipazioni potranno esercitare il diritto di voto per le azioni autorizzate e per quelle detenibili senza ulteriore richiesta di autorizzazione o comunicazione (19). Per i soci di banche costituite in forma di società cooperativa l'assenza di autorizzazione comporta l'esclusione dall'esercizio del diritto di voto.

Con specifico riguardo alle comunicazioni, il divieto di esercizio del voto riguarda le comunicazioni omesse alla data di svolgimento dell'assemblea, non anche quelle che alla stessa data risultino effettuate in ritardo. I soggetti, per i quali il termine per eseguire la comunicazione scada oltre la data fissata per l'assemblea vanno, invitati ad effettuare la comunicazione prima di tale data.

L'art. 25 T.U. stabilisce che in mancanza dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale di banche non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti il limite del 5%. In caso di partecipazione di controllo il divieto si estende all'intera partecipazione.

In caso di inosservanza dei divieti di cui agli artt. 24 e 25 del T.U., la deliberazione è impugnabile a norma dell'art. 2377 del codice civile, qualora la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti inerenti alle predette azioni o quote. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione.

---

(19) È ad es. il caso di un soggetto che, autorizzato a possedere una partecipazione superiore al 5%, ad esempio del 7%, incrementi la medesima sino al 14%. Il soggetto che non richieda l'autorizzazione (necessaria in quanto l'operazione comporta il superamento della soglia del 10%), può esercitare solo i diritti di voto corrispondenti alla partecipazione del 10%.

Le azioni o quote per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Spetta al presidente dell'assemblea, in relazione ai suoi compiti di verifica della regolare costituzione dell'assemblea e della legittimazione dei soci, ammettere o non ammettere al voto i soggetti che, sulla base delle informazioni disponibili, risultino possedere partecipazioni che comportino obblighi di autorizzazione o di comunicazione.

In particolare, dai verbali assembleari deve risultare:

a) la dichiarazione del presidente che attesti che ai partecipanti all'assemblea è stato richiesto di far presente eventuali situazioni di esclusione dal diritto di voto ai sensi della disciplina vigente;

b) la menzione dei riscontri effettuati sulla base delle informazioni disponibili per l'ammissione al voto;

c) l'indicazione (20) per le singole delibere:

— dei nominativi partecipanti all'assemblea, anche tramite soggetti delegati, e delle relative partecipazioni;

— dei voti favorevoli, contrari, nulli e astenuti, con la specificazione dei nominativi che abbiano espresso voto contrario o che si siano astenuti, ad eccezione, ovviamente, delle votazioni assunte, ai sensi di statuto, a scrutinio segreto.

La Banca d'Italia si riserva di richiedere ulteriori specifiche informazioni caso per caso; in relazione a ciò le banche e le capogruppo conservano per ogni delibera la documentazione inerente alle modalità di formazione della volontà assembleare.

2. Informativa sulla compagine sociale

Le capogruppo e le banche, ad eccezione delle banche popolari e delle banche di credito cooperativo, comunicano annualmente alla Banca d'Italia l'elenco dei soci che possiedono un numero di azioni con diritto di voto superiore al 2% del capitale, riferito alla data di approvazione del bilancio.

La comunicazione, da effettuare entro trenta giorni dalla data sopra indicata, deve riportare per ciascun socio:

— il numero delle azioni con diritto di voto possedute;

— la percentuale delle azioni con diritto di voto rispetto al totale delle azioni con diritto di voto;

— il codice fiscale.

---

(20) Tali informazioni possono risultare, se ritenuto più agevole, anche da apposita comunicazione del presidente da trasmettere contestualmente al verbale.

Allegato A

A.1 DOCUMENTAZIONE RIGUARDANTE IL REQUISITO DI ONORABILITÀ (21)

a) *per le persone fisiche*:

— dichiarazione sostitutiva di atto notorio (legge 15/68 e successive modifiche e integrazioni) (22) attestante l'insussistenza di una delle situazioni di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) e c), del Regolamento 144/98;

— certificato della prefettura attestante l'insussistenza delle misure di prevenzione di cui all'art. 10, legge 575/65 e successive modifiche e integrazioni, ovvero certificato del registro delle imprese recante la dicitura antimafia, rilasciato dalla camera di commercio. Ove gli interessati non possano produrre i certificati in questione, l'insussistenza delle misure di prevenzione deve risultare da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della legge 15/68 e successive modifiche e integrazioni (22).

b) *per le persone giuridiche*:

— verbale del consiglio di amministrazione o organo equivalente da cui risulti effettuata la verifica del requisito in capo agli amministratori e al direttore, ovvero ai soggetti che ricoprono cariche equivalenti nella società o ente partecipante.

(21) Per i soggetti esteri si fa riferimento alla documentazione in uso nello Stato di appartenenza analoga a quella richiesta ai soggetti italiani.

(22) In alternativa, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche e integrazioni.

segue Allegato A

A.2 DOCUMENTAZIONE RIGUARDANTE IL PRINCIPIO DELLA SANA E PRUDENTE GESTIONE

A titolo esemplificativo, si riportano di seguito i documenti probatori acquisibili:

a) *per le persone fisiche*:

- le attestazioni relative all'esercizio di attività professionali (ad es. iscrizione ad albi o ordini professionali); "curriculum vitae" e le certificazioni degli enti o società di provenienza;
- le attestazioni rilasciate da Autorità di vigilanza degli enti o delle società di provenienza;

b) *per le società e gli enti nazionali*:

- il bilancio dell'ultimo esercizio e, ove esistente, il bilancio consolidato del gruppo di appartenenza;
- le relazioni degli amministratori e del collegio sindacale relative all'ultimo esercizio;
- l'eventuale certificazione della società di revisione;
- le attestazioni professionali (ad es. iscrizione ad albi o ordini professionali) e i "curriculum vitae" per i membri del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e per il direttore generale;

c) *per le società estere*:

- la documentazione analoga a quella indicata sub b);
- le lettere di "good standing" o le altre attestazioni da parte delle Autorità di vigilanza del Paese d'origine.

segue Allegato A

A.3 DOCUMENTAZIONE RIGUARDANTE LE PARTECIPAZIONI SUPERIORI AL 15% O DI CONTROLLO

a) *per le persone fisiche, esclusivamente se svolgono attività commerciale in forma individuale*

- lo schema (cfr. All. B del presente Capitolo) riguardante l'attività imprenditoriale svolta; nello schema va precisato se ed in quale misura l'attività di impresa sia esercitata in settori diversi da quelli bancario e finanziario e va prodotta la relativa documentazione (certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia del bilancio dell'ultimo esercizio);
- l'elenco delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente, da indicare secondo le modalità del quadro II dell'All. B del presente Capitolo;

b) *per le persone giuridiche o le società di persone*

- l'elenco nominativo dei propri soci aventi partecipazioni superiori al 5%;
- una dichiarazione degli amministratori contenente l'indicazione dei soggetti controllanti ai sensi dell'art. 23 del T.U.,
- una dichiarazione degli amministratori che attesti la natura commerciale dell'attività svolta; in particolare va precisato, secondo le modalità di cui all'All. B del presente Capitolo, se, e in quale misura, l'attività di impresa sia esercitata in settori diversi da quelli bancario e finanziario e va prodotta la relativa documentazione (copia dell'atto costitutivo e del bilancio dell'ultimo esercizio);
- l'elenco delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente, da indicare secondo le modalità di cui all'All. B del presente Capitolo.

Allegato B

Schema per la verifica della natura dell'attività di impresa svolta dal partecipante al capitale della banca

Dati al:________________ in $\frac{\text{migliaia}}{\text{milioni}}$ di euro (1)

QUADRO I

SOGGETTO PARTECIPANTE AL CAPITALE DELLA BANCA (persona fisica, società o enti di diversa natura)	
________________	
TOTALE DELLE ATTIVITÀ (2) SVOLTE *DIRETTAMENTE*	A
DI CUI: ATTIVITÀ *DIVERSE* DA QUELLE BANCARIA, FINANZIARIA E ASSICURATIVA	A_1
$\frac{A_1}{A}$ = ________________ = %	

QUADRO II

SOCIETÀ CONTROLLATE ESERCENTI ATTIVITÀ *DIVERSA* DA QUELLA BANCARIA, FINANZIARIA E ASSICURATIVA (denominazione, forma giuridica e sede legale)	Codice attività (3)	ATTIVO (2)
DIRETTAMENTE:		
__________	☐☐	______
__________	☐☐	______
__________	☐☐	______
__________	☐☐	______
__________	☐☐	______
__________	☐☐	______
__________	☐☐	______
INDIRETTAMENTE: __________ tramite __________	☐☐	______
INDIRETTAMENTE: __________ tramite __________	☐☐	______
INDIRETTAMENTE: __________ tramite __________	☐☐	______
	TOTALE	B

segue *Allegato B*

Dati al:____________________ in migliaia/milioni di euro (1)

segue QUADRO II

SOCIETÀ CONTROLLATE ESERCENTI ATTIVITÀ BANCARIA, FINANZIARIA E ASSICURATIVA (denominazione, forma giuridica e sede legale)	Codice attività (3)	ATTIVO (2)
DIRETTAMENTE:		
____________________	☐☐	________
____________________	☐☐	________
____________________	☐☐	________
____________________	☐☐	________
____________________	☐☐	________
____________________	☐☐	________
____________________	☐☐	________
INDIRETTAMENTE: ____________________ tramite ____________________	☐☐	________
INDIRETTAMENTE: ____________________ tramite ____________________	☐☐	________
INDIRETTAMENTE: ____________________ tramite ____________________	☐☐	________
	TOTALE	C

$\frac{B}{A + B + C}$ = ____________________ = %

Addì____________ FIRMA DEL PARTECIPANTE

____

(1) Per il periodo transitorio (1.1.1999 - 31.12.2001) gli importi possono essere segnalati anche in milioni/miliardi di lire.

(2) Andrà riportato:

per le banche e per le società finanziarie, l'ammontare complessivo degli elementi dell'attivo risultante dall'ultimo bilancio approvato, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate ed esclusi i conti d'ordine;

per le compagnie di assicurazione, convenzionalmente, il valore dei premi incassati nell'ultimo esercizio moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10;

per le società industriali, convenzionalmente, il fatturato totale dell'ultimo esercizio, moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10.

(3) CODICI ATTIVITÀ

- 10 BANCHE
- 20 FINANZIARIE DI PARTECIPAZIONE
- 30 FINANZIARIE DI CREDITO - FACTORING
- 31 FINANZIARIE DI CREDITO - CREDITO AL CONSUMO
- 32 FINANZIARIE DI CREDITO - LEASING FINANZIARIO
- 33 FINANZIARIE DI CREDITO - ALTRE
- 40 FINANZIARIE MOBILIARI - SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE
- 41 FINANZIARIE MOBILIARI - SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO
- 42 FINANZIARIE MOBILIARI - SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE
- 50 SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA
- 55 FINANZIARIE DI INCASSO E PAGAMENTO
- 60 ALTRE SOCIETÀ FINANZIARIE
- 70 IMPRESE DI ASSICURAZIONE - RAMO VITA
- 71 IMPRESE DI ASSICURAZIONE - RAMO DANNO
- 72 IMPRESE DI ASSICURAZIONE - MISTA
- 80 SOCIETÀ STRUMENTALI
- 90 IMPRESE NON FINANZIARIE

Allegato C

PARTECIPANTI AL CAPITALE DELLE BANCHE O CAPOGRUPPO

Mod. 287

Alla BANCA D'ITALIA Filiale di ____________________

Alla Banca ____________________

Riservato alla BANCA D'ITALIA — Filiale | Data (G G M M A A) | Numero

Protocollo Banca d'Italia

DICHIARANTE — quadro A

Se persona fisica

cognome

nome

luogo di nascita

data di nascita (G G M M A A)

codice fiscale

Se persona giuridica o società di persone

denominazione sociale

eventuale sigla sociale

specie

codice fiscale

comune sede legale o residenza — via — sigla provincia — stato

Causale della dichiarazione — Data dell'acquisto o della variazione della partecipazione (G G M M A A)

BANCA O CAPOGRUPPO PARTECIPATA — quadro B

denominazione — codice ABI

capitale sociale n. azioni con diritto di voto — valore nominale unitario

di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria

AZIONI POSSEDUTE DIRETTAMENTE DAL DICHIARANTE — quadro C

N. azioni possedute — N. azioni possedute per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto — N. azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante

titolo del possesso
- proprietà 1
- riportato 2
- riportatore 3
- pegno 4
- usufrutto 5
- deposito o altro 6

di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria

AZIONI POSSEDUTE PER IL TRAMITE DI SOCIETÀ CONTROLLATE, FIDUCIARIE, INTERPOSTA PERSONA — quadro D

N. azioni possedute — N. azioni per le quali le società controllate, fiduciarie e interposte persone sono private del diritto di voto — N. azioni con diritto di voto in capo a società controllate, fiduciarie e interposte persone

titolo del possesso
- proprietà 1
- riportato 2
- riportatore 3
- pegno 4
- usufrutto 5
- deposito o altro 6

di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria

AZIONI POSSEDUTE PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI O DA SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO — quadro E

N. azioni possedute — N. azioni per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto — N. azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante

N. fiduciari 1, 2 — % 1, 2

di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria

RIEPILOGO

N. azioni totali possedute — , — % rispetto al capitale sociale sottoscritto con diritto di voto

N. azioni con diritto di voto possedute — , — % rispetto al capitale sociale sottoscritto con diritto di voto

N. azioni in sindacato di voto — , — % rispetto al capitale sociale sottoscritto con diritto di voto nell'assemblea ordinaria

Azioni possedute alla data del precedente mod. 287 (rapporto percentuale) — , — % rispetto al capitale sociale sottoscritto con diritto di voto

di cui con diritto di voto (rapporto percentuale) — , — % rispetto al capitale sociale sottoscritto con diritto di voto

Eventuali osservazioni ____________________

firma del dichiarante o del legale rappresentante ____________________

data della dichiarazione ____________________ indirizzo ____________________ CAP ________

segue *Allegato C*

Distinta delle società controllate, fiduciarie e delle interposte persone per il tramite delle quali sono possedute le azioni (solo se è stato riempito il quadro D)

Riservato alla BANCA D'ITALIA — Filiale — Data (G G M M A A) — Numero

Mod. 287

Foglio n.

SOCIETÀ CONTROLLATA, FIDUCIARIA O INTERPOSTA PERSONA TITOLARE DELLE AZIONI — quadro F

Se persona fisica
- cognome
- nome
- luogo di nascita
- data di nascita (G G M M A A)
- codice fiscale

Se persona giuridica o società di persone
- denominazione sociale
- specie
- codice fiscale

firma del legale rappresentante

- comune sede legale o residenza
- via
- sigla provincia
- stato

rapporto con il soggetto dichiarante:
- fiduciario [A]
- di controllo:
  - [B] diretto tramite il ___ , ___ % del capitale con diritto di voto
  - [C] ed indiretto tramite il ___ , ___ %
  - [D] tramite patto di sindacato
  - [E] tramite il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o altre ipotesi

N. azioni possedute — titolo del possesso:
1. proprietà
2. riportato
3. riportatore
4. pegno
5. usufrutto
6. deposito

N. azioni possedute per le quali il soggetto è privato del diritto di voto (1, 2, 3)

N. azioni con diritto di voto in capo al soggetto

di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria

SOGGETTI INTERPOSTI TRA IL DICHIARANTE ED IL SOGGETTO TITOLARE DELLE AZIONI

Avvertenza: da riempire solo nel caso in cui tra il dichiarante ed il soggetto titolare delle azioni con diritto di voto intercorrano rapporti di controllo indiretto o comunque tramite altri soggetti

Quadro F1

Se persona giuridica o società di persone
- denominazione sociale
- sede legale
- codice fiscale
- specie

rapporto con il soggetto dichiarante (o con il soggetto di cui al quadro della pagina precedente):
- fiduciario [A]
- di controllo:
  - [B] diretto tramite il ___ , ___ % del capitale con diritto di voto
  - [C] ed indiretto tramite il ___ , ___ %
  - [D] tramite patto di sindacato
  - [E] tramite il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o altre ipotesi

Quadro F2

Se persona giuridica o società di persone
- denominazione sociale
- sede legale
- codice fiscale
- specie

rapporto con il soggetto dichiarante (o con il soggetto di cui al quadro della pagina precedente):
- fiduciario [A]
- di controllo:
  - [B] diretto tramite il ___ , ___ % del capitale con diritto di voto
  - [C] ed indiretto tramite il ___ , ___ %
  - [D] tramite patto di sindacato
  - [E] tramite il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o altre ipotesi

Quadro F3

Se persona giuridica o società di persone
- denominazione sociale
- sede legale
- codice fiscale
- specie

rapporto con il soggetto dichiarante (o con il soggetto di cui al quadro della pagina precedente):
- fiduciario [A]
- di controllo:
  - [B] diretto tramite il ___ , ___ % del capitale con diritto di voto
  - [C] ed indiretto tramite il ___ , ___ %
  - [D] tramite patto di sindacato
  - [E] tramite il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o altre ipotesi

Quadro F4

Se persona giuridica o società di persone
- denominazione sociale
- sede legale
- codice fiscale
- specie

rapporto con il soggetto dichiarante (o con il soggetto di cui al quadro della pagina precedente):
- fiduciario [A]
- di controllo:
  - [B] diretto tramite il ___ , ___ % del capitale con diritto di voto
  - [C] ed indiretto tramite il ___ , ___ %
  - [D] tramite patto di sindacato
  - [E] tramite il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o altre ipotesi

Quadro F5

Se persona giuridica o società di persone
- denominazione sociale
- sede legale
- codice fiscale
- specie

rapporto con il soggetto dichiarante (o con il soggetto di cui al quadro della pagina precedente):
- fiduciario [A]
- di controllo:
  - [B] diretto tramite il ___ , ___ % del capitale con diritto di voto
  - [C] ed indiretto tramite il ___ , ___ %
  - [D] tramite patto di sindacato
  - [E] tramite il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o altre ipotesi

segue *Allegato C*

PARTECIPAZIONE AL CAPITALE DELLE BANCHE O CAPOGRUPPO

Istruzioni per la compilazione del mod. 287

Sono tenuti alla compilazione del modello:

— le persone fisiche;

— le persone giuridiche, le società di persone e gli enti di diversa natura;

— le società fiduciarie intestatarie di azioni per conto di terzi e le società di gestione del risparmio.

In caso di partecipazione indiretta, per il tramite di uno o più soggetti interposti, l'obbligo di comunicazione è assolto dal soggetto posto al vertice della catena partecipativa e da quello che possiede direttamente le azioni del capitale della banca. In tal caso è possibile inviare un unico modello sottoscritto da entrambi con l'indicazione di eventuali ulteriori soggetti interposti tra il dichiarante e il soggetto titolare delle azioni (quadri F1, F2, F3, ecc.).

Il modello va compilato per le partecipazioni che comportano:

1) il superamento della soglia del 5% e dei multipli di esso, nonché quella del 33%, ovvero l'assunzione del controllo della banca indipendentemente dall'entità della partecipazione;

2) riduzione della partecipazione al di sotto delle soglie di cui al punto *1*);

3) modifica della catena partecipativa dei soggetti interposti secondo le istruzioni ai quadri F1 e seguenti.

Per il calcolo delle percentuali rilevanti ai fini degli obblighi autorizzativi e di comunicazione si adottano le seguenti modalità:

— *al numeratore* si considerano le azioni o quote da acquisire, unitamente a quelle già possedute, aventi diritto di voto o per le quali il soggetto sia comunque titolare del diritto di voto (ad es., nel caso di usufrutto, pegno, ecc.);

— *al denominatore* si considerano tutte le azioni o quote rappresentanti il capitale, comprese le azioni privilegiate, ma non quelle di risparmio.

Per la determinazione dell'ammontare della partecipazione in banche costituite in forma di società cooperativa, si fa riferimento: al numeratore, al totale delle azioni possedute, prescindendo dal numero dei voti che di fatto possono essere espressi in sede assembleare; al denominatore, al capitale risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Quadro A: DICHIARANTE

Per le persone fisiche, vanno indicate le generalità e il codice fiscale del dichiarante.

Per le persone giuridiche, per le società di persone e gli enti di diversa natura, vanno indicate la ragione o denominazione sociale e l'eventuale sigla sociale. Va inoltre indicata la "specie", riempiendo la relativa casella con uno dei seguenti codici:

segue *Allegato C*

specie

01 Banca
02 Società finanziaria
03 Società assicurativa
04 Società industriale
05 Stato
06 Fondazione
07 Ente territoriale

— *Causale della dichiarazione*: va indicato nell'apposito riquadro la causale della dichiarazione con riferimento alle seguenti ipotesi:

1 comunicazione successiva per partecipazioni soggette ad autorizzazione;
2 comunicazione di incremento;
3 comunicazione di decremento;
4 altre comunicazioni..

— *Data dell'acquisto o della variazione della partecipazione*: deve essere specificata la data di perfezionamento dell'operazione secondo la relativa disciplina civilistica.

Quadro B: BANCA O CAPOGRUPPO PARTECIPATA

Vanno indicati negli appositi spazi:

— la denominazione della banca partecipata;
— il numero delle azioni rappresentanti il capitale quale risulta dall'atto costitutivo o dalle successive modificazioni, escluse le azioni di risparmio;
— il numero delle azioni rappresentanti il capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Per le banche sotto forma di società cooperative, si fa riferimento al capitale dell'ultimo bilancio approvato.

I soggetti interessati possono rivolgersi alle banche cui si riferisce la partecipazione per richiedere ogni utile informazione circa l'ammontare e la composizione del capitale delle banche stesse. Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti alla Banca d'Italia.

Quadro C: AZIONI POSSEDUTE DIRETTAMENTE DAL DICHIARANTE

— *N. azioni possedute*: il dichiarante indica il numero totale di azioni possedute, suddivise per il titolo del possesso.

Per le azioni in proprietà o oggetto di contratto di riporto, il riquadro è compilato indipendentemente dalla circostanza che il dichiarante sia titolare o meno del diritto di voto. Si rammenta che nel caso di azioni in usufrutto, pegno, ecc. non vanno indicate quelle azioni per le quali il soggetto non sia titolare del diritto di voto.

segue *Allegato C*

— *N. azioni per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto*: questo riquadro è compilato solo dal proprietario che sia privato del diritto di voto ovvero per azioni oggetto di contratto di riporto. In esso è indicato il numero di azioni per le quali il dichiarante stesso non sia titolare del diritto di voto.

— *N. azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante*: è indicato il numero complessivo di azioni per le quali il dichiarante sia titolare del diritto di voto. Tale numero deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni possedute/da acquisire e il totale delle azioni per le quali il soggetto dichiarante sia privato del diritto di voto.

— *Di cui con diritto di voto in assemblea ordinaria*: va indicato il numero delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, anche se il numero coincide con il numero delle azioni indicato nel precedente riquadro.

***Quadro D*:** AZIONI POSSEDUTE PER IL TRAMITE DI SOCIETÀ CONTROLLATE, FIDUCIARIE, INTERPOSTA PERSONA

— *N. azioni possedute*: il dichiarante indica il numero totale di azioni possedute per il tramite di società controllate (23), fiduciarie e di interposte persone, suddivise per il titolo del possesso.

— *N. azioni per le quali le società controllate, fiduciarie e le interposte persone siano private del diritto di voto*: questo riquadro è compilato solo per le azioni possedute in proprietà ovvero per le azioni oggetto di contratto di riporto, per le quali i soggetti interposti siano privati del diritto di voto.

— *N. azioni con diritto di voto in capo alle società controllate, fiduciarie e interposte persone*: è indicato il numero complessivo di azioni per le quali i soggetti interposti siano titolari del diritto di voto.

— *Di cui con diritto di voto in assemblea ordinaria*: va indicato il numero delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, anche se il numero coincide con il numero delle azioni indicato nel precedente riquadro.

***Quadro E*:** AZIONI POSSEDUTE PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI O DA SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO

Il quadro va compilato dalle società fiduciarie che posseggono azioni per conto terzi.

— *N. azioni possedute*: la società fiduciaria dichiarante indica il numero totale di azioni possedute per conto di altri soggetti.

— *N. azioni per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto*: è indicato il numero di azioni per le quali il diritto di voto sia esercitato da soggetto diverso dalla società fiduciaria.

(23) Ai fini della definizione di società controllata si fa riferimento al disposto dell'art. 23 del T.U.

segue *Allegato C*

— *N. azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante*: il numero di azioni deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni possedute e il totale delle azioni per le quali la società fiduciaria sia privata del diritto di voto.

— *Di cui con diritto di voto in assemblea ordinaria*: va indicato il numero delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, anche se il numero coincide con il numero delle azioni indicato nel precedente riquadro.

N. dei fiducianti: va indicato il numero dei fiducianti come segue:

— caselle 1: va indicato il fiduciante con azioni in misura superiore al 50%, specificando nell'altra casella 1 la percentuale posseduta da tale soggetto;

— caselle 2: va indicato il numero dei fiducianti con partecipazioni superiori al 5% e fino al 50%, specificando nell'altra casella 2 la percentuale complessivamente posseduta da tali soggetti.

Le medesime istruzioni si applicano anche ai soggetti diversi dalle società fiduciarie che posseggono azioni per conto terzi.

Il quadro va altresì compilato dalle società di gestione del risparmio. Esse indicano l'ammontare complessivo delle azioni possedute/da acquisire dall'insieme dei propri fondi di investimento mobiliare.

RIEPILOGO

Va riportato il numero complessivo delle azioni possedute a qualsiasi titolo, in proprio, per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di società di gestione del risparmio, indipendentemente dalla titolarità del diritto di voto.

Va, inoltre,indicato il rapporto percentuale sul numero delle azioni rappresentanti il capitale della banca.

Nel caso di partecipazione ad un patto di sindacato di voto relativo al capitale della banca, va altresì indicato il numero delle azioni che sono vincolate nel patto (**N.B.** *Copia di ogni patto di sindacato di voto deve essere comunicato alla Banca d'Italia entro cinque giorni dalla data di stipulazione*).

Il dichiarante che abbia in precedenza prodotto una comunicazione attraverso il mod. 287 indica, infine, la percentuale della partecipazione posseduta alla data di presentazione del precedente mod. 287.

Foglio allegato al mod. 287

DISTINTA DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE, FIDUCIARIE E DELLE INTERPOSTE PERSONE (da compilare esclusivamente qualora sia stato riempito il quadro D)

Tali quadri riportano l'indicazione delle società controllate, fiduciarie e delle persone interposte tramite le quali il dichiarante possieda o intenda acquisire azioni di banche.

segue *Allegato C*

***Quadro F*:** SOCIETÀ CONTROLLATA, FIDUCIARIA O INTERPOSTA PERSONA TITOLARE DIRETTO DELLE AZIONI DELLA BANCA

Nel caso in cui la partecipazione sia acquisita tramite una pluralità di soggetti, va riempito un altro foglio "Distinta delle società controllate, fiduciarie e delle interposte persone" per ciascuno dei soggetti che siano partecipanti diretti nel capitale della banca. Vanno indicate le azioni possedute suddivise per titolo del possesso secondo le istruzioni relative alla compilazione del precedente quadro D).

N.B. *Il quadro F va sottoscritto dal soggetto che partecipa direttamente al capitale della banca qualora lo stesso abbia una partecipazione superiore alle soglie di rilevanza.*

Vanno indicati i rapporti partecipativi esistenti tra il dichiarante e la società controllata, specificando la percentuale di azioni possedute in via diretta e la percentuale delle azioni cumulativamente possedute in via indiretta tramite altri soggetti.

***Quadri F1 e seguenti*:** SOGGETTI INTERPOSTI TRA IL DICHIARANTE ED IL TITOLARE DIRETTO DELLE AZIONI DELLA BANCA

Nel caso in cui la partecipazione sia detenuta in via indiretta, andranno indicati i soggetti interposti nella catena partecipativa tra il dichiarante e il soggetto titolare delle azioni della banca.

Se tra il dichiarante e il titolare delle azioni si frappongono più società controllate è segnalata un'unica catena partecipativa tenendo conto della società che nell'ambito del gruppo detenga il maggior numero di azioni. Se il titolare detiene il controllo del titolare diretto delle azioni mediante più società, deve indicare solo quella che, fra queste ultime, possieda il maggior numero di azioni.

Non vanno comunque segnalate le altre modifiche riguardanti i dati dei quadri F1 e seguenti, quali ad esempio:

— l'ammontare della partecipazione che il soggetto al vertice della catena partecipativa ha nel capitale della società interposta;

— il tipo di rapporto di controllo tra il soggetto al vertice della catena partecipativa e il soggetto interposto (ad es. passaggio da una situazione relativa alla casella D a quella relativa alla casella E).

TITOLO IV - Capitolo 9

PARTECIPAZIONI DELLE BANCHE E DEI GRUPPI BANCARI

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

La presente disciplina sulle partecipazioni delle banche e dei gruppi bancari introduce regole prudenziali coerenti con il processo di despecializzazione portato a compimento con il T.U., che consente agli intermediari bancari di operare sull'intera gamma delle attività finanziarie.

Le disposizioni tengono conto, inoltre, del principio della neutralità della norma di vigilanza, in base al quale la regolamentazione non deve condizionare le scelte dell'imprenditore bancario in ordine al modello organizzativo multidivisionale o di gruppo.

L'assunzione di partecipazioni si realizza nel rispetto dei criteri e dei limiti prudenziali stabiliti dal Ministro del tesoro, la cui attuazione è demandata alla Banca d'Italia.

In primo luogo viene stabilita una regola quantitativa generale secondo la quale il complesso delle partecipazioni, unitamente agli investimenti in immobili, non deve eccedere l'ammontare del patrimonio di vigilanza. Tale limite trova applicazione a livello individuale e consolidato.

Le ulteriori regole concernenti l'assunzione di partecipazioni da parte delle banche e dei gruppi bancari trovano applicazione con riferimento a due distinte fattispecie:

a) partecipazioni in banche, in società finanziarie e strumentali, e in imprese di assicurazione;

b) partecipazioni in altri soggetti, nel prosieguo indicati come "imprese non finanziarie"

Per gli investimenti nel settore bancario, finanziario e assicurativo è previsto l'intervento della Banca d'Italia nei casi in cui la partecipazione supera soglie qualificate. Si mira a verificare la capacità dell'impresa bancaria di investire in nuovi comparti e di valutare l'impatto dell'operazione sulla situazione tecnica e organizzativa nonché la compatibilità dell'articolazione in gruppo con le esigenze della vigilanza su base consolidata.

L'assunzione di partecipazioni nel comparto delle imprese non finanziarie arricchisce la gamma degli strumenti di finanziamento all'impresa ed è volta a favorire sia il rafforzamento patrimoniale sia l'affermazione nei mercati regolamentati di società con buone prospettive economiche e di sviluppo.

Rispetto alle altre forme tipiche di finanziamento, l'acquisizione di partecipazioni comporta l'assunzione di maggiori rischi connessi non solo con la circostanza che il rimborso dei diritti patrimoniali avviene in via residuale rispetto ai creditori ordinari, ma anche con la possibile fluttuazione del valore delle azioni in relazione alle prospettive economiche dell'impresa affidata.

Nell'acquisizione di interessenze al capitale di imprese assume specifico rilievo la capacità del banchiere di selezionare le stesse in base alla loro capacità imprenditoriale, scegliendo tra queste le più meritevoli.

Le banche e i gruppi bancari devono pertanto dotarsi di strutture e di procedure interne idonee a presidiare adeguatamente i rischi insiti in tale forma di finanza di impresa.

Le imprese in cui acquisire partecipazioni devono essere selezionate dalle banche e dai gruppi bancari sulla base sia dei complessivi vantaggi economici e patrimoniali ad essi rivenienti dalle relative operazioni sia della necessità di evitare che le nuove opportunità si traducano, per il partecipante, in un grado eccessivo di immobilizzo dell'attivo.

2. Fonti normative

La materia è disciplinata dai seguenti articoli del T.U.

— art. 53, comma 1, lett. c), ove è previsto che la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto le partecipazioni detenibili;

— art. 67, comma 1, lett. c), ove è previsto che la Banca d'Italia, al fine di realizzare la vigilanza consolidata, in conformità delle deliberazioni del CICR, ha facoltà di impartire alla capogruppo disposizioni, concernenti il gruppo bancario, aventi ad oggetto le partecipazioni detenibili;

e inoltre:

— dall'art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 528, di attuazione della direttiva 92/30/CEE relativa alla vigilanza su base consolidata degli enti creditizi, a norma dell'art. 8 della legge 19 dicembre 1992, n. 489;

— dall'art. 12 della direttiva 89/646/CEE del Consiglio del 15 dicembre 1989;

— dal decreto n. 242632 emanato dal Ministro del tesoro il 22 giugno 1993.

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

— *"impresa non finanziaria"*, la società che svolge attività diversa da quella bancaria, finanziaria, assicurativa, ovvero non sia società strumentale;

— *"partecipazione"*, il possesso da parte della banca o del gruppo bancario di azioni o quote nel capitale di altri soggetti, secondo quanto prescritto all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87

Sono escluse le azioni per investimento dei fondi di previdenza.

Non rientrano nella definizione di partecipazione le acquisizioni di interessenze in società il cui oggetto sociale si limiti esclusivamente al possesso di beni immobili e non preveda lo svolgimento di attività collaterali (ad es. attività immobiliari di tipo meramente speculativo). Tali investimenti sono assimilabili a quelli che la banca effettua direttamente in beni immobili (cfr. Tit. IV, Cap. 10, delle presenti Istruzioni).

Non rientrano nella definizione di partecipazione le operazioni di acquisto di azioni che presentino l'obbligo per il cessionario di rivendita a una data certa e a un prezzo definito (operazioni pronti contro termine).

In quanto assimilabili a operazioni di prestito, sono inoltre escluse le operazioni di acquisto di azioni che prevedono, a una data e a un prezzo prefissati, il rimborso dell'investimento da parte dell'emittente purché siano verificate tutte le seguenti condizioni:

— configurino investimenti a reddito predeterminato;
— non determinino duplicazione delle attività di rischio (cfr. Tit. IV, Cap. 1, Sez. II, delle presenti Istruzioni);
— sussistano accordi tra gli azionisti in modo che le azioni acquisite dalle banche non siano svantaggiate nel rimborso (ad esempio, clausole che privilegino le banche in caso di liquidazione, esistenza di riserve patrimoniali non costituite dalle banche a tutela degli investimenti effettuati);

— *"partecipazione per recupero crediti"*, la partecipazione assunta a seguito dell'attivazione delle garanzie ricevute dai soggetti sovvenzionati ovvero l'acquisizione di quote del capitale del debitore per la tutela delle proprie ragioni creditorie;
— *"partecipazione qualificata"*, la partecipazione non inferiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto, oppure che comporti la possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla gestione dell'impresa partecipata;
— *"patrimonio di vigilanza"*, l'aggregato definito al Tit. IV, Cap. 1, delle presenti Istruzioni;
— *"requisito di adeguatezza patrimoniale complessivo"*, somma dei requisiti patrimoniali previsti dalle discipline sul coefficiente di solvibilità, sui rischi di mercato e altri requisiti (cfr. Tit. IV, Cap. 3, delle presenti Istruzioni);
— *"società finanziaria"*, la società che esercita in via esclusiva o prevalente una o più delle attività previste dall'art. 1, comma 2, lett. f), numeri da 2 a 12 del T.U. nonché altre attività finanziarie di cui al numero 15 della medesima lettera. L'iscrizione agli specifici albi pubblici prevista per i soggetti finanziari costituisce presunzione di finanziarietà.

  Rientrano tra le società finanziarie le "società di partecipazione" che detengono partecipazioni prevalentemente nel settore finanziario, nonché quelle che detengono partecipazioni prevalentemente nel settore industriale quando il loro ruolo è di "merchant banking" e quindi si caratterizza per l'attività di consulenza e assistenza finanziaria all'impresa.

  Le "società di partecipazione" che detengono partecipazioni prevalentemente nel settore industriale, con lo scopo di coordinare l'attività delle imprese partecipate, rientrano nella definizione di "impresa non finanziaria";
— *"società strumentale"*, la società non finanziaria nella quale la banca o il gruppo bancario detiene, anche congiuntamente ad altri soggetti, una

partecipazione di controllo e che esercita in via esclusiva o prevalente attività che hanno carattere ausiliario all'attività della banca o del gruppo o, nel caso di detenzione congiunta, dei soggetti partecipanti; tale carattere deve essere desumibile dallo statuto della società stessa.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano alle capogruppo di gruppi bancari e alle banche non appartenenti a gruppi bancari. Limitatamente alla Sez. II del presente Capitolo la disciplina si applica anche alle singole banche appartenenti ai gruppi bancari.

5. Responsabili dei procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i responsabili dei procedimenti amministrativi di cui al presente Capitolo:

- *nulla osta sul programma di riallineamento rispetto al limite generale (Sez. II, par. 2)*: Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi;
- *autorizzazione all'assunzione di partecipazioni qualificate in società bancarie e finanziarie e in imprese di assicurazione (Sez. III, parr. 1 e 2)*: Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi;
- *autorizzazione all'assunzione di partecipazioni in società strumentali (Sez. III, par. 3)*: Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi;
- *autorizzazione a operare come banca o gruppo bancario abilitato (Sez. IV, par. 2)*: Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi;
- *autorizzazione a operare come banca o gruppo bancario specializzato (Sez. IV, par. 3)*: Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi.

SEZIONE II

LIMITE GENERALE ALL'ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI

1. Limite quantitativo generale per gli investimenti in immobili e in partecipazioni

Le banche e i gruppi bancari non possono acquisire partecipazioni oltre il margine disponibile per investimenti in partecipazioni e in immobili.

Il margine disponibile per investimenti in partecipazioni e in immobili è dato dalla differenza tra il patrimonio di vigilanza e la somma delle partecipazioni e degli immobili, comunque detenuti.

Il limite quantitativo generale trova applicazione a livello sia individuale sia consolidato e riguarda anche le banche appartenenti a gruppi bancari.

2. Modalità di calcolo

Ai fini del calcolo del margine disponibile si fa riferimento alle definizioni di patrimonio, immobili e partecipazioni di cui al Cap. 7, Sez. I, del presente Titolo.

Gli immobili di proprietà ceduti in locazione finanziaria non rilevano ai fini del calcolo del margine disponibile. Nel caso in cui gli immobili siano ceduti in locazione finanziaria ad altra società del gruppo bancario, il valore contabile dei cespiti impegna il margine disponibile a livello consolidato.

Gli immobili acquisiti in locazione finanziaria sono da considerare nel margine disponibile per un importo pari al valore originario del bene al netto della somma delle quote capitale dei canoni passivi corrisposti.

Rientrano nel limite quantitativo generale anche i contributi versati per la formazione del fondo patrimoniale di consorzi non societari (1).

Ove, in relazione ad eventi particolari, si verifichi una riduzione del patrimonio di vigilanza di entità tale da comportare il superamento dei limiti previsti per l'acquisizione di partecipazioni sia in società finanziarie (cfr. Sez. III del presente Capitolo) sia in imprese non finanziarie (cfr. Sez. IV del presente Capitolo), le banche presentano un programma che prevede il riallineamento alla presente disciplina nel più breve tempo possibile da sottoporre al nulla osta della Banca d'Italia.

(1) L'adesione delle banche a iniziative consortili non societarie non è soggetta ad autorizzazione né trovano applicazione i limiti previsti dalla disciplina generale per le partecipazioni in imprese non finanziarie.

SEZIONE III

PARTECIPAZIONI IN BANCHE, IN SOCIETÀ FINANZIARIE E STRUMENTALI, IN IMPRESE DI ASSICURAZIONE (1)

1. Partecipazioni in banche e società finanziarie

L'acquisizione da parte di un gruppo bancario o di una banca non appartenente a un gruppo bancario di partecipazioni in banche e società finanziarie è sottoposta, secondo le modalità indicate al par. 4 della presente Sezione, a preventiva autorizzazione della Banca d'Italia qualora l'ammontare della partecipazione superi una delle seguenti soglie:

— 10%, 20% del capitale della società partecipata, e in ogni caso il controllo;

— 10% del patrimonio di vigilanza del partecipante.

Gli aumenti delle partecipazioni che non determinino il superamento di una delle soglie indicate al primo alinea ovvero oltre il controllo sono effettuabili in autonomia (2).

L'acquisizione di partecipazioni di qualsiasi ammontare in società di investimento a capitale variabile (SICAV) non è soggetta alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia. Le banche che partecipano al capitale delle SICAV sono tenute a darne comunicazione alla Banca d'Italia e alle SICAV stesse quando:

— possiedono azioni nominative in numero non inferiore a ventimila;

ovvero

— qualora nello statuto della SICAV sia previsto un limite quantitativo all'emissione di azioni ordinarie, detengono una partecipazione superiore al 10 per cento del capitale, rappresentato da azioni nominative.

L'acquisizione di partecipazioni finanziarie non può essere effettuata qualora la loro eventuale deduzione dal patrimonio di vigilanza faccia venir meno il rispetto del requisito di adeguatezza patrimoniale complessivo (3).

2. Partecipazioni in imprese di assicurazione

Per l'acquisizione di partecipazioni in imprese di assicurazione trovano applicazione le medesime soglie autorizzative previste al par. 1 della presente Sezione.

(1) Per le partecipazioni assunte dalle banche di credito cooperativo, cfr. Tit. VII, Cap. 1, Sez. III, par. 4, delle presenti Istruzioni.

(2) Restano fermi gli interventi autorizzativi previsti dalla disciplina in materia di partecipazioni in banche (cfr. Tit. II, Cap. 1, delle presenti Istruzioni).

(3) Cfr. Cap. 1, Sez. II, del presente Titolo.

In ogni caso, le partecipazioni in imprese di assicurazione acquisite da un gruppo bancario o da una banca non appartenente a un gruppo possono essere acquisite fino a un limite pari al 40% del patrimonio di vigilanza.

Le singole banche appartenenti a un gruppo bancario non possono comunque detenere partecipazioni in imprese di assicurazione oltre il limite del 60% del proprio patrimonio di vigilanza.

Le partecipazioni acquisite dalle imprese di assicurazione controllate da banche non rientrano nell'ambito di applicazione delle presenti Istruzioni (1).

3. Partecipazioni in società strumentali

L'acquisizione di partecipazioni in società strumentali è sottoposta a preventiva autorizzazione della Banca d'Italia (2).

Sono assimilate alle partecipazioni non finanziarie (cfr. Sez. IV del presente Capitolo) le partecipazioni in società che svolgono attività ausiliaria della banca o del gruppo che, nel caso di detenzione congiunta della partecipazione di controllo, siano inferiori al 20% del capitale della società.

4. Procedura autorizzativa

La richiesta di autorizzazione è inoltrata alla Banca d'Italia dalla singola banca, quando questa non fa parte di un gruppo bancario ovvero dalla capogruppo, sia per gli investimenti propri sia per quelli delle sue controllate.

Essa è corredata dello statuto e degli ultimi due bilanci approvati della società in cui si intende assumere la partecipazione (3) nonché di ogni notizia utile a inquadrare l'operazione nell'ambito dei piani strategici e, ove trattasi di acquisizione di una partecipazione in una banca, di espansione territoriale.

Nel caso di partecipazione in una società strumentale, l'eventuale sussistenza di un "controllo di fatto" ovvero la detenzione congiunta del controllo deve essere dichiarata in sede di inoltro della richiesta di autorizzazione.

La richiesta, inoltre, fornisce informazioni concernenti l'impatto dell'operazione sulla situazione finanziaria attuale e prospettica del partecipante, sul margine disponibile per gli investimenti in partecipazioni e in immobili, sull'adeguatezza patrimoniale con particolare riferimento al coefficiente di solvibilità.

La Banca d'Italia valuta se la situazione tecnica e organizzativa delle banche richiedenti è tale da sostenere un'ulteriore articolazione e se quest'ultima è compatibile con le esigenze della vigilanza su base consolidata.

---

(1) A queste partecipazioni si applicano le disposizioni di cui agli artt. 4, 5 e 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 20.

(2) Il carattere di strumentalità può non sussistere all'atto dell'acquisizione della partecipazione purché sia formalmente dichiarata l'intenzione della banca o del gruppo bancario di vincolare la partecipata al rispetto di tale obiettivo.

(3) Non è necessario l'invio dello statuto ove la banca sia stata già autorizzata ad acquisire la partecipazione ovvero il soggetto nel quale si intende assumere la partecipazione sia una banca autorizzata in Italia o altro soggetto finanziario sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia.

Quest'ultimo aspetto assume particolare rilievo ai fini dell'assunzione di partecipazioni in banche, in società finanziarie e in imprese di assicurazione, aventi sede legale in Paesi extracomunitari; in tal caso, infatti, occorre valutare l'adeguatezza della legislazione e dei controlli di vigilanza del Paese di origine.

In caso di operazioni che comportano l'acquisizione di partecipazioni rilevanti nel capitale di una banca o di una capogruppo, si applica anche la disciplina autorizzativa prevista nel Tit. II, Cap. 1, Sez. II, delle presenti Istruzioni.

* * *

Nell'All. A del presente Capitolo si riporta il quadro riepilogativo del regime autorizzativo delle partecipazioni in banche, in società finanziarie e strumentali, e in imprese di assicurazione.

SEZIONE IV

PARTECIPAZIONI IN IMPRESE NON FINANZIARIE (1)

1. Partecipazioni detenibili

I gruppi bancari e le banche non appartenenti ai gruppi bancari possono assumere partecipazioni nel comparto non finanziario nei limiti massimi di seguito indicati, determinati rispetto al loro patrimonio di vigilanza e al capitale della società partecipata.

Le partecipazioni in imprese non finanziarie con risultati di bilancio negativi negli ultimi due esercizi sono ponderate al 200% ai fini del calcolo del coefficiente di solvibilità (cfr. Cap. 2 del presente Titolo).

1.1 *Limite complessivo*

Il complesso delle partecipazioni non finanziarie non può superare il 15% del patrimonio di vigilanza (2).

Al fine di limitare l'immobilizzazione dell'attivo, i gruppi bancari e le banche non appartenenti ai gruppi bancari possono acquisire partecipazioni in società non quotate nei mercati regolamentati per un ammontare non eccedente il 50% del limite sopra descritto.

1.2 *Limite di concentrazione*

Per contenere la concentrazione del rischio i gruppi bancari e le banche non appartenenti ai gruppi bancari possono acquisire partecipazioni al capitale di una singola impresa o gruppo di imprese non finanziarie (3) entro il limite del 3% del patrimonio di vigilanza (2).

1.3 *Limite di separatezza*

A tutela della "separatezza" tra banca e industria, gli investimenti in società non finanziarie non devono superare il limite del 15% del capitale della società partecipata. Possono essere acquisite quote di capitale anche superiori a detto limite purché il valore della partecipazione sia contenuto entro l'ammontare dell'1% del patrimonio di vigilanza del partecipante (2). La somma delle eccedenze (4)

---

(1) Per le partecipazioni assunte dalle banche di credito cooperativo, cfr. Tit. VII, Cap. 1, Sez. III, par. 4, delle presenti Istruzioni.

(2) Ci si riferisce al patrimonio di vigilanza individuale nel caso di singole banche non appartenenti a un gruppo bancario e al patrimonio di vigilanza consolidato nel caso di gruppi bancari.

(3) Per la definizione di gruppo di imprese, si fa riferimento alla nozione di gruppo di clienti connessi prevista dalla direttiva 92/121/CEE in materia di grandi fidi delle banche.

(4) Per il computo di dette eccedenze si deve tenere conto del valore di libro della partecipazione.

rispetto al limite del 15% deve essere contenuta entro l'1% del patrimonio di vigilanza (1).

Nel calcolo di tale limite alle partecipazioni vanno sommate le azioni possedute a qualunque titolo che comportino l'attribuzione del diritto di voto. Vanno quindi comprese le azioni detenute a garanzia dei prestiti (azioni detenute in pegno) e quelle detenute a titolo di investimento dei fondi di previdenza.

Le azioni detenute in pegno per le quali la banca mantenga il diritto di voto non entrano nel calcolo del limite di separatezza purché sia verificata una delle seguenti condizioni:

a) le imprese affidate, cui le azioni detenute in pegno si riferiscono, si vengano successivamente a trovare in stato di difficoltà (2);

b) la banca non intervenga nella gestione ordinaria della società affidata, esprimendo il voto esclusivamente nei momenti rilevanti nella vita della società partecipata. In tale contesto, il voto può essere esercitato nelle assemblee straordinarie ovvero nelle assemblee ordinarie, limitatamente all'approvazione del bilancio e all'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori (3).

2. Banche e gruppi bancari abilitati

I gruppi bancari e le banche non appartenenti a gruppi bancari possono essere autorizzati, su richiesta, a una maggiore operatività nel comparto delle partecipazioni non finanziarie qualora abbiano un patrimonio di vigilanza non inferiore a 1 miliardo di euro e rispettino il requisito di adeguatezza patrimoniale complessivo.

Nell'esame delle richieste la Banca d'Italia considera inoltre:

— l'ampiezza dell'esperienza maturata nel comparto della assistenza finanziaria alle imprese industriali e i risultati conseguiti;

— la situazione tecnica della singola banca o del gruppo bancario, valutata con riferimento alla concentrazione dei fidi, all'equilibrio della situazione finanziaria e all'esposizione ai rischi di mercato;

— l'adeguatezza della struttura organizzativa nel selezionare la clientela.

(1) Ci si riferisce al patrimonio di vigilanza individuale nel caso di singole banche non appartenenti a un gruppo bancario e al patrimonio di vigilanza consolidato nel caso di gruppi bancari.

(2) Ove la banca acquisti la proprietà delle azioni dell'impresa debitrice, si applica la disciplina della Sez. V del presente Capitolo.

(3) Le suddette limitazioni al diritto di voto devono essere formalizzate dalla banca, eventualmente nell'ambito di apposite convenzioni con la società cui appartengono le azioni detenute in pegno. La banca può designare propri rappresentanti in seno al consiglio di amministrazione della società, purché in misura minoritaria e può nominare un componente il collegio sindacale.

I gruppi bancari abilitati e le banche abilitate non appartenenti a gruppi bancari devono rispettare i limiti di seguito indicati:

— l'ammontare complessivo delle partecipazioni non finanziarie non può superare il 50% del patrimonio di vigilanza (1);
— le partecipazioni in una singola impresa (o gruppo di imprese) non possono superare il 6% del patrimonio di vigilanza (1);
— il complesso delle azioni di una medesima impresa non può superare il 15% del capitale della società partecipata. Possono essere acquisite quote di capitale anche superiori a detto limite purché il valore della partecipazione sia contenuto entro l'ammontare del 2% del patrimonio di vigilanza del partecipante (1). La somma delle eccedenze (2) rispetto al limite del 15% deve essere contenuta entro il 2% del patrimonio di vigilanza (1).

La Banca d'Italia può chiedere alle banche o alle società capogruppo di gruppi bancari informazioni sugli investimenti in partecipazioni effettuati dalle società non bancarie e non finanziarie controllate.

3. Banche e gruppi bancari specializzati

I gruppi bancari e le banche non appartenenti a gruppi bancari possono essere autorizzati, su richiesta, ad acquisire partecipazioni entro limiti più ampi rispetto a quelli precedentemente definiti.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione i gruppi bancari e le banche non appartenti a gruppi bancari devono avere una struttura del passivo caratterizzata da una raccolta prevalentemente a medio e lungo termine, un patrimonio di vigilanza non inferiore a 1 miliardo di euro e devono rispettare il requisito di adeguatezza patrimoniale complessivo.

Nell'esame delle richieste di autorizzazione la Banca d'Italia segue i medesimi criteri indicati per i gruppi bancari e le banche abilitati.

I gruppi bancari specializzati e le banche specializzate non appartenenti ai gruppi bancari devono rispettare i limiti di seguito indicati:

— l'ammontare delle "partecipazioni qualificate" in imprese non finanziarie non può eccedere il 60% del patrimonio di vigilanza (1);
— le partecipazioni in una singola impresa (o gruppo di imprese) non possono superare il 15% del patrimonio di vigilanza (1);
— il complesso delle azioni di una medesima impresa non può superare il 15% del capitale. Possono essere acquisite quote di capitale anche superiori a detto limite purché il valore della partecipazione sia contenuto entro l'ammontare del 2% del patrimonio di vigilanza del partecipante (1). La somma delle eccedenze rispetto al limite del 15% deve essere contenuta entro il 2% del patrimonio di vigilanza (1).

---

(1) Ci si riferisce al patrimonio di vigilanza individuale nel caso di singole banche non appartenenti a un gruppo bancario e al patrimonio di vigilanza consolidato nel caso di gruppi bancari.

(2) Per il computo di dette eccedenze si deve tenere conto del valore di libro della partecipazione.

La Banca d'Italia può chiedere alle banche o alle società capogruppo di gruppi bancari informazioni sugli investimenti in partecipazioni effettuati dalle società non bancarie e non finanziarie controllate.

* * *

Nell'All. B del presente Capitolo si riporta il quadro riepilogativo dei limiti di detenibilità per l'assunzione di partecipazioni in imprese non finanziarie.

SEZIONE V

PARTECIPAZIONI ACQUISITE NELL'AMBITO DELL'ADESIONE A CONSORZI DI GARANZIA E COLLOCAMENTO, PER RECUPERO CREDITI, IN IMPRESE IN TEMPORANEA DIFFICOLTÀ FINANZIARIA

1. Partecipazioni acquisite nell'ambito dell'adesione a consorzi di garanzia e collocamento

I limiti di detenibilità indicati alle Sezioni I, II, III e IV del presente Capitolo non si applicano per le azioni detenute nell'ambito della partecipazione a consorzi di garanzia e collocamento fino a 7 giorni dalla chiusura del collocamento stesso (1).

I valori mobiliari rimasti nel portafoglio di proprietà della banca oltre il suddetto termine sono da imputare tra le partecipazioni detenute ovvero nel portafoglio non immobilizzato. Essi pertanto impegnano i limiti secondo le modalità previste alle Sezioni I, II, III e IV del presente Capitolo.

2. Partecipazioni acquisite per recupero crediti

Al fine di recuperare il credito la banca creditrice può acquisire partecipazioni dirette nella società debitrice ovvero interessenze detenute dal debitore.

Le partecipazioni dirette nella società debitrice devono essere finalizzate a facilitare il recupero del credito attraverso lo smobilizzo dell'attivo della società al fine di liquidare il patrimonio dell'impresa. Tale intervento deve essere approvato dal consiglio di amministrazione con una delibera che ne metta in luce la convenienza rispetto all'avvio di altre iniziative di recupero, anche coattivo. La delibera deve essere portata a conoscenza della Banca d'Italia unitamente ai principali elementi caratterizzanti l'iniziativa: in particolare, devono essere indicati i tempi di realizzazione dell'attivo e la precisazione che l'operatività dell'impresa deve essere limitata agli atti connessi con il realizzo e la valorizzazione del patrimonio.

Nel caso di acquisizione di interessenze detenute dal debitore, tali partecipazioni devono essere smobilizzate dalla banca alla prima favorevole occasione.

Le partecipazioni acquisite per recupero crediti possono essere detenute anche in eccedenza rispetto ai limiti indicati nella Sez. IV del presente Capitolo.

L'eccedenza rispetto ai limiti, di concentrazione, complessivo e di separatezza, sia a livello consolidato sia a livello individuale, costituisce requisito patrimoniale da sommare agli altri requisiti.

Qualora l'assunzione della partecipazione comporti il superamento di più di uno dei limiti indicati, il requisito patrimoniale è pari al valore maggiore delle eccedenze.

(1) Per chiusura del collocamento si intende il momento in cui vengono chiuse le sottoscrizioni.

3. Partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà finanziaria

Le banche possono convertire in azioni crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria, nei limiti previsti dalla Sez. IV del presente Capitolo, purché l'acquisizione sia finalizzata a consentire il riequilibrio.

Le banche devono porre estrema cautela nel realizzare interventi della specie per la complessità e l'elevato grado di incertezza che li caratterizzano. Andrà pertanto attentamente verificata la sussistenza di una convenienza economica di tali operazioni. La conversione di crediti può rivelarsi vantaggiosa a condizione che la crisi dell'impresa affidata sia temporanea, riconducibile essenzialmente ad aspetti finanziari e non di mercato, e perciò esistano ragionevoli prospettive di riequilibrio nel medio periodo.

L'intervento delle banche che intendono acquisire partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà finanziaria deve inquadrarsi in una procedura basata sui seguenti punti:

— redazione di un piano di risanamento finalizzato a conseguire l'equilibrio economico e finanziario in un periodo di tempo di norma non superiore a cinque anni; il piano deve essere predisposto da più banche che rappresentino una quota elevata dell'esposizione nei confronti dell'impresa in difficoltà;

— acquisizione di azioni di nuova emissione e non di quelle già in circolazione;

— individuazione di una banca (banca capofila) con la responsabilità di verificare la corretta esecuzione del piano e il sostanziale conseguimento degli obiettivi intermedi e finali previsti nel piano stesso.

— approvazione del piano da parte del consiglio di amministrazione delle banche interessate.

  In particolare, il consiglio di amministrazione dovrà valutare la convenienza economica dell'operazione rispetto a forme alternative di recupero e verificare la sussistenza delle condizioni stabilite per l'acquisizione di partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà finanziaria.

La banca capofila, dopo avere verificato che i consigli di amministrazione delle altre banche interessate abbiano approvato il piano, trasmette, per informativa, alla Banca d'Italia copia della delibera di approvazione del proprio consiglio di amministrazione e del piano di risanamento (1). Essa inoltre provvede a comunicare alla Banca d'Italia gli eventuali scostamenti di rilievo che dovessero verificarsi rispetto alle previsioni del piano.

---

(1) Nel caso di iniziative assunte all'estero, le banche italiane potranno aderire in presenza di procedure sostanzialmente analoghe a quella contenuta nel presente paragrafo. Il piano viene trasmesso dalla banca italiana con la maggiore esposizione verso l'impresa in difficoltà.

SEZIONE VI

TERMINI

La Banca d'Italia si pronuncia sulle autorizzazioni concernenti l'acquisizione di partecipazioni nel comparto bancario e finanziario (cfr. Sez. III del presente Capitolo) nel termine di 60 giorni dal ricevimento della domanda. Nel caso di acquisizione di partecipazioni al capitale di una banca o di una capogruppo mediante offerta pubblica di acquisto o di scambio, il termine è ridotto a 30 giorni.

La Banca d'Italia si pronuncia sulle autorizzazioni previste per abilitare le banche ad una maggiore operatività nel settore delle partecipazioni non finanziarie (cfr. Sez, IV del presente Capitolo) nel termine di 60 giorni dal ricevimento della domanda.

SEZIONE VII

ARCHIVIO ELETTRONICO DELLE PARTECIPAZIONI

1. Struttura dell'archivio

Presso la Banca d'Italia è istituito un archivio elettronico delle partecipazioni denominato "Assetti Partecipativi Enti (APE)" (cfr. All. C del presente Capitolo), aggiornato sulla base delle segnalazioni prodotte dagli intermediari.

Sono tenuti alla segnalazione i gruppi bancari e le banche non appartenenti a gruppi bancari. Per i gruppi bancari l'obbligo di segnalazione compete esclusivamente all'impresa capogruppo; tale obbligo, pertanto, non riguarda le banche e le società finanziarie vigilate appartenenti ai suddetti gruppi.

Formano oggetto di segnalazione:

— le partecipazioni dirette (detenute anche attraverso società fiduciarie o soggetti interposti) e indirette (cioè detenute attraverso società controllate), italiane ed estere superiori a uno dei seguenti limiti:

  1) 2% del capitale sociale dell'impresa partecipata;

  2) 0,50% del patrimonio di vigilanza del gruppo bancario o della banca partecipante;

  3) valore della partecipazione pari o superiore a 5 milioni di euro.

— i diritti di voto (detenuti direttamente o indirettamente) derivanti da rapporti diversi da quelli di partecipazione (azioni per negoziazione, pegni ecc.), quando tali diritti — sommati a quelli eventualmente posseduti per finalità partecipative — siano pari o superiori al 10% del totale dei diritti di voto dell'assemblea ordinaria.

Nel caso in cui il gruppo bancario o la banca segnalante possieda una partecipazione di controllo congiunto in un'impresa che partecipa a sua volta in altre imprese, nella segnalazione occorre rilevare anche le società controllate in via esclusiva (direttamente o indirettamente) dall'impresa controllata in modo congiunto. Ove fra tali società controllate figurino società bancarie e finanziarie vigilate dalla Banca d'Italia, le partecipazioni da queste detenute non devono essere segnalate.

La Banca d'Italia ha facoltà di richiedere alle banche oppure alle capogruppo dei gruppi bancari la trasmissione di informazioni relative alle partecipazioni detenute dai seguenti soggetti (cfr. Tit. VI, Cap. 2, delle presenti Istruzioni):

a) società bancarie, finanziarie e strumentali non comprese in un gruppo bancario, ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo bancario ovvero una singola banca (c.d. soggetti a "latere");

b) società finanziarie, aventi sede in un altro Stato comunitario, che controllano la capogruppo di un gruppo bancario o una singola banca, sempreché tali società siano incluse nella vigilanza consolidata di competenza della Banca d'Italia;

c) le società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dai soggetti di cui al precedente punto *b*);

d) le società, diverse dalla capogruppo di un gruppo bancario e dalle società finanziarie di cui al precedente punto *b*), che controllano almeno una banca.

Quando viene segnalato un soggetto a "latere", occorre rilevare anche le società controllate in via esclusiva (direttamente o indirettamente) da quest'ultimo; dalla rilevazione vanno in ogni caso escluse le partecipazioni detenute dalle società vigilate dalla Banca d'Italia.

2. Disposizioni transitorie

Fino al 31 dicembre 2001 le banche possono segnalare gli importi delle partecipazioni in milioni di lire ovvero in unità di euro. In quest'ultimo caso, la scelta di segnalare gli importi in euro, una volta effettuata, è irreversibile.

Qualora si scelga di segnalare gli importi in unità di euro, dovranno continuare a essere indicati in milioni di lire i dati contabili delle società partecipate che si riferiscono a bilanci chiusi prima della data di avvio della rilevazione in euro.

Dal 31 marzo 2002 le segnalazioni saranno effettuate esclusivamente in unità di euro.

Per quanto concerne gli arrotondamenti:

— i dati da riportare in milioni di lire devono essere arrotondati trascurando le frazioni pari o inferiori a L. 500.000 ed elevando al milione superiore le frazioni da L. 500.001 in su;

— i dati da riportare in euro devono essere arrotondati trascurando i decimali pari o inferiori a 50 centesimi ed elevando all'unità superiore i decimali maggiori di 50 centesimi.

Allegato A

QUADRO RIEPILOGATIVO PER LE PARTECIPAZIONI IN BANCHE, IN SOCIETÀ FINANZIARIE E STRUMENTALI, IN IMPRESE DI ASSICURAZIONE

	SOGGETTI PARTECIPATI		
	Banche e società finanziarie	***Imprese di assicurazione***	***Società strumentali***
Soglie autorizzative	10%, 20% e controllo del capitale del partecipato ovvero 10% del patrimonio di vigilanza del partecipante	10%, 20% e controllo del capitale del partecipato ovvero 10% del patrimonio di vigilanza del partecipante	controllo del capitale del partecipato
Limiti per la detenzione	nessuno	40% del patrimonio di vigilanza del partecipante (1)	nessuno (2)

(1) Il limite è pari al 60% del patrimonio di vigilanza per le singole banche appartenenti a un gruppo bancario.

(2) Si rammenta che nel caso in cui la società esercente attività strumentale sia controllata dalla banca, essa è sottoposta a consolidamento.

Allegato B

QUADRO RIEPILOGATIVO PER LE PARTECIPAZIONI IN IMPRESE NON FINANZIARIE

	LIMITI DI DETENZIONE		
	Limite "di concentrazione"	***Limite "complessivo"*** (1)	***Limite "di separatezza"***
Banche "ordinarie"	3% del patrimonio di vigilanza	15% del patrimonio di vigilanza	15% del capitale del partecipato (2)
Banche "abilitate"	6% del patrimonio di vigilanza	50% del patrimonio di vigilanza	15% del capitale del partecipato (3)
Banche "specializzate"	15% del patrimonio di vigilanza	60% del patrimonio di vigilanza (4)	15% del capitale del partecipato (3)

(1) Almeno il 50% del plafond complessivo deve essere utilizzato per la acquisizione di partecipazioni in società quotate nei mercati regolamentati.

(2) Il limite può essere superato purché il valore della partecipazione sia contenuto entro l'1% del patrimonio di vigilanza del partecipante e la somma delle eccedenze rispetto al limite del 15% sia contenuta entro l'1% del patrimonio di vigilanza.

(3) Il limite può essere superato purché il valore della partecipazione sia contenuto entro il 2% del patrimonio di vigilanza del partecipante e la somma delle eccedenze rispetto al limite del 15% sia contenuta entro il 2% del patrimonio di vigilanza.

(4) Questo limite si riferisce alle sole partecipazioni "qualificate".

Allegato C

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA SEGNALAZIONE ASSETTI PARTECIPATIVI ENTI (APE)

A. STRUTTURA DELLA SEGNALAZIONE E REGOLE DI COMPILAZIONE

La segnalazione si compone di due sezioni:

— ***Sezione 1***: informazioni sui rapporti (cfr. par. A.I e Tav. 1 del presente Allegato);

— ***Sezione 2***: informazioni sui soggetti (cfr. par. A.II e Tav. 2 del presente Allegato).

Entrambe le sezioni informative sono organizzate in voci, sottovoci e attributi informativi, ciascuno dei quali consente di rilevare un aspetto specifico del fenomeno.

A.I Informazioni sui rapporti (*Sezione 1*)

I singoli rapporti partecipativi sono rilevati dal binomio "partecipante-partecipato" La concatenazione delle coppie nelle quali un soggetto figura, da un lato, come "partecipato" e, dall'altro, come "partecipante" consente di rappresentare la catena dei rapporti facenti capo all'ente segnalante.

Esempio

Il gruppo Alfa, composto dalla capogruppo A e dalle sue controllate B, C e D (secondo l'articolazione di seguito indicata), possiede la partecipazione nell'impresa E nella misura del 20%.
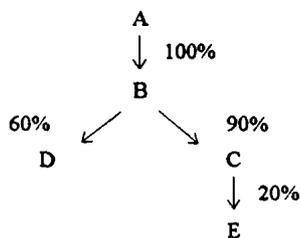
In tale situazione la segnalazione è strutturata nel modo seguente:

	PARTECIPANTE	PARTECIPATO	QUOTA
1)	A	B	100%
2)	B	C	90%
3)	B	D	60%
4)	C	E	20%

Ad ogni coppia "partecipante-partecipato" sono associate una o più voci, che consentono di rilevare le caratteristiche del rapporto (percentuale dei diritti di voto disponibili nell'assemblea ordinaria, valore contabile della partecipazione), nonché alcuni attributi informativi riguardanti il legame fra l'ente segnalante e il soggetto partecipato (controllo esclusivo, controllo congiunto, strumentalità ecc.).

In particolare, il rapporto intercorrente fra l'ente segnalante e il soggetto partecipato viene classificato nelle seguenti fattispecie:

— controllo: maggioranza assoluta dei diritti di voto o influenza dominante nell'assemblea ordinaria

— controllo: accordi con altri soci

segue *Allegato C*

— controllo: altre forme di controllo
— controllo congiunto
— controllo congiunto indiretto
— influenza notevole (1)
— soggetti "a latere"
— altri legami

Il legame con un'impresa partecipata viene classificato in modo univoco all'interno della segnalazione. Ad esempio, nel caso in cui il controllo di una società venga raggiunto attraverso una pluralità di partecipazioni di minoranza possedute da varie società del gruppo, tutte le partecipazioni devono essere classificate come di "controllo" In caso di controllo congiunto di una società, le imprese controllate in via esclusiva da quest'ultima vanno classificate nella fattispecie "controllo congiunto indiretto"

Viene inoltre rilevato se la partecipazione è:

— "strumentale", nel caso di partecipazioni in imprese industriali;
— detenuta nel portafoglio di *merchant banking* (2) da società specializzate in tale comparto di attività;
— detenuta per recupero crediti.

Le voci e sottovoci vanno compilate applicando le seguenti regole.

A.I.1 ***Diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria***

Nel caso di partecipazioni o di diritti di voto posseduti in società di diritto estero occorre applicare in via analogica la distinzione fra assemblea ordinaria e straordinaria.

A.I.1.1 *Partecipazione*

In tale sottovoce deve essere segnalata la percentuale dei diritti di voto esercitabili relativi ad azioni possedute a titolo di partecipazione.

Per quanto riguarda le partecipazioni in società a capitale variabile (società cooperative, SICAV ecc.), la percentuale dei diritti di voto va calcolata convenzionalmente ponendo al numeratore i diritti di voto esercitabili alla data di riferimento della segnalazione e al denominatore i diritti di voto esistenti alla data dell'ultimo bilancio approvato.

I diritti di voto il cui esercizio sia stato ceduto in via esclusiva a terzi (a seguito di un accordo di voto, della costituzione delle azioni in pegno ecc.) devono formare oggetto di segnalazione solo nella voce "Diritti di voto ceduti"

A.I.1.2 *Partecipazione su base consolidata*

Nella presente sottovoce occorre segnalare la percentuale dei diritti di voto esercitabili relativi ad azioni possedute per finalità diverse da quelle di partecipazione, quando le interessenze complessivamente detenute dal gruppo (capogruppo e imprese controllate) nell'impresa partecipata siano pari o superiori alla soglia di presunzione (10%) di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 87/92.

---

(1) Si precisa che, ai fini della disciplina segnaletica, l'influenza notevole si presume, anche con riferimento a società partecipate estere o diverse da banche o da società finanziarie, quando il gruppo bancario o la banca partecipante disponga di almeno il 20% dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria dell' impresa partecipata.

(2) Tale attività si caratterizza essenzialmente per il fatto che le partecipazioni vengono acquisite al fine di successivi smobilizzi.

segue *Allegato C*

Se, ad esempio, due società del gruppo Alfa possiedono, rispettivamente, il 5% a titolo di negoziazione e il 6% a titolo di partecipazione delle azioni emesse dall'impresa A, il totale delle azioni complessivamente detenute dal gruppo (11%) supera l'anzidetta soglia di presunzione, qualificandosi come partecipazione su base consolidata e, pertanto, l'interessenza del 5% detenuta dalla prima società va imputata alla presente sottovoce (cfr. esempio 5).

A.I.1.3 *Operazioni di credito: con diritto di voto limitato*

Nella presente sottovoce deve essere segnalata la percentuale dei diritti di voto relativi ad azioni acquisite a fronte di operazioni di credito (anticipazioni attive su titoli, prestiti garantiti da pegni, pronti contro termine ecc.), quando l'esercizio del diritto di voto sia limitato, secondo le vigenti istruzioni di vigilanza.

Vanno segnalati in questa sottovoce i diritti di voto in una società le cui azioni sono state ricevute in garanzia dalla banca creditrice qualora la banca non intervenga nella gestione ordinaria della società. In questo caso la banca non deve procedere alla segnalazione dei rapporti partecipativi "a valle" della suddetta società.

A.I.1.4 *Operazioni di credito: con diritto di voto pieno*

Nella presente sottovoce deve essere segnalata la percentuale dei diritti di voto, non soggetti a limitazioni (cfr. par. A.I.1.3 del presente Allegato), relativi ad azioni acquisite a fronte di operazioni di credito (anticipazioni attive su titoli, prestiti garantiti da pegni, pronti contro termine ecc.).

Vanno segnalati in questa sottovoce i diritti di voto in una società le cui azioni sono state ricevute in garanzia dalla banca creditrice qualora la banca intervenga nella gestione ordinaria della società. In questo caso vanno segnalati anche i rapporti "a valle" qualora ricorra anche una situazione di controllo di tale società.

A.I.1.5 *Altri rapporti*

Nella presente sottovoce va indicata la percentuale dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria derivanti da operazioni e rapporti (azioni di negoziazione, usufrutto, accordi di voto, azioni per investimento dei fondi di previdenza del personale, ecc.) diversi da quelli indicati nelle precedenti sottovoci (1).

A.I.2 *Diritti di voto esercitabili nell'assemblea straordinaria*

La percentuale dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea straordinaria — derivanti da partecipazioni, da operazioni di credito e da altri rapporti — va segnalata unicamente quando differisce da quella relativa all'assemblea ordinaria.

A.I.3 *Diritti di voto ceduti*

Deve formare oggetto di segnalazione nella presente voce la percentuale dei diritti di voto relativi ad azioni possedute a titolo di partecipazione, il cui esercizio sia stato ceduto in via esclusiva a terzi (accordo di voto, pronti contro termine, pegno ecc.).

(1) Dalla rilevazione vanno esclusi i diritti di voto esercitati dalle società di gestione dei fondi comuni di investimento relativamente alle azioni incluse nei portafogli dei fondi stessi.

segue *Allegato C*

A.I.3.1 *Nell'assemblea ordinaria*

A.I.3.2 *Nell'assemblea straordinaria*

La percentuale dei diritti di voto ceduti relativi all'assemblea straordinaria va segnalata esclusivamente quando differisce da quella relativa all'assemblea ordinaria.

A.I.4 ***Valore contabile del rapporto***

A.I.4.1 *Valore contabile della partecipazione*

Va indicato il valore contabile risultante dalla contabilità del partecipante (al netto di eventuali fondi di svalutazione) di tutte le azioni (ordinarie, privilegiate ecc.) possedute a titolo di partecipazione, ivi incluse quelle conferite in un accordo di voto.

A.I.4.2 *Valore contabile della partecipazione su base consolidata*

Va indicato il valore contabile risultante dalla contabilità del partecipante (al netto di eventuali fondi di svalutazione) delle azioni i cui diritti di voto sono rilevati nella sottovoce a.2 "Partecipazione su base consolidata" (cfr. Tav. 1 del presente Allegato).

* * *

Di seguito sono riportati alcuni esempi illustrativi delle istruzioni segnaletiche sopra indicate.

Esempio 1

La società A partecipa al capitale dell'impresa B nella misura del 7% dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria. Il valore contabile della partecipazione è pari a 120. Supponendo che il capitale della società B sia formato esclusivamente da azioni ordinarie, i diritti di voto detenuti nell'assemblea ordinaria coincidono per definizione con quelli posseduti nell'assemblea straordinaria. Di conseguenza, la rilevazione va limitata alla sola voce "Diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria", sottovoce "partecipazione":

	PARTECIPANTE	PARTECIPATO	VALORE	TIPO	NATURA
A. DIRITTI DI VOTO ESERCITABILI NELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DERIVANTI DA:					
a.1 Partecipazione	società A	società B	7%	99	99
D. VALORE CONTABILE DEL RAPPORTO:					
d.1 Partecipazione	società A	società B	120	99	99

segue *Allegato C*

Esempio 2

La società A partecipa al capitale ordinario dell'impresa B nella misura del 7%. Il valore contabile della partecipazione è pari a 120. Assumendo che il capitale dell'impresa B sia formato in misura paritetica da azioni ordinarie e da azioni privilegiate, l'anzidetta percentuale scende al 3,5% dei diritti di voto nell'assemblea straordinaria. In questo caso, poiché le due percentuali differiscono, vi è l'obbligo di compilare sia la voce "Diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria" sia la voce "Diritti di voto esercitabili nell'assemblea straordinaria" Di conseguenza, la segnalazione va effettuata nel modo seguente:

	PARTECIPANTE	PARTECIPATO	VALORE	TIPO	NATURA
A. DIRITTI DI VOTO ESERCITABILI * NELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DERIVANTI DA:					
a.1 Partecipazione	società A	società B	7%	99	99
B. DIRITTI DI VOTO ESERCITABILI NELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA	società A	società B	3,5%	99	99
D. VALORE CONTABILE DEL RAPPORTO:					
d.1 Partecipazione	società A	società B	120	99	99

Esempio 3 (1)

La società A partecipa al capitale dell'impresa B nella misura del 8% dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria. Il valore contabile della partecipazione è pari a 120. La società A detiene anche il 3% dei diritti di voto (non soggetti a limitazioni) nell'assemblea ordinaria della medesima impresa B relativi ad azioni acquisite in garanzia da un cliente a fronte di un'operazione di credito.

I diritti di voto detenuti a titolo diverso da quello di partecipazione (3%), sommati a quelli posseduti per finalità di partecipazione (8%), superano la percentuale (10%) prevista nella Sez. VII del presente Capitolo e pertanto devono essere rilevati. La segnalazione va effettuata nel seguente modo:

	PARTECIPANTE	PARTECIPATO	VALORE	TIPO	NATURA
A. DIRITTI DI VOTO ESERCITABILI NELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DERIVANTI DA:					
a.1 Partecipazione	società A	società B	8%	99	99
a.4 Operazioni di credito: con diritto di voto pieno	società A	società B	3%	99	99
D. VALORE CONTABILE DEL RAPPORTO:					
d.1 Partecipazione	società A	società B	120	99	99

(1) In questo esempio e in quelli successivi si ipotizza per semplicità che la percentuale dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria sia identica a quella dell'assemblea straordinaria.

segue *Allegato C*

Esempio 4

La società A partecipa al capitale dell'impresa B nella misura del 8% dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria. Il valore contabile della partecipazione è pari a 120. La società A ha ceduto in pegno il 5% delle azioni suddette e dei relativi diritti di voto. La segnalazione va effettuata nel seguente modo:

	PARTECIPANTE	PARTECIPATO	VALORE	TIPO	NATURA
A. DIRITTI DI VOTO ESERCITABILI NELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DERIVANTI DA:					
a.1 Partecipazione	società A	società B	3%	99	99
C. DIRITTI DI VOTO CEDUTI					
C.1 Nell'assemblea ordinaria	società A	società B	5%	99	99
D. VALORE CONTABILE DEL RAPPORTO:					
d.1 Partecipazione	società A	società B	120	99	99

Esempio 5

Le società B e C, controllate al 100% dalla capogruppo A (1), detengono azioni della società D in misura pari, rispettivamente, al 5% a scopo di negoziazione (per un valore contabile di 20) e al 6% a titolo di partecipazione (per un valore contabile di 34). Poiché il gruppo possiede nel suo insieme interessenze in D (11%) in misura superiore alla soglia di presunzione (10%) prevista dall'art. 4 del d.lgs. 87/92, si ha partecipazione a livello consolidato nella società D. La rilevazione va pertanto effettuata nel seguente modo:

	PARTECIPANTE	PARTECIPATO	VALORE	TIPO	NATURA
A. PERCENTUALE DEI DIRITTI DI VOTO ESERCITABILI NELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DERIVANTI DA:					
a.1 Partecipazione	società A	società B	100%	10	99
a.1 Partecipazione	società A	società C	100%	10	99
a.2 Partecipazione su base consolidata	società B	società D	5%	99	99
a.1 Partecipazione	società C	società D	6%	99	99
D. VALORE CONTABILE DEL RAPPORTO					
d.1 Partecipazione	società A	società B	340	10	99
d.1 Partecipazione	società A	società C	450	10	99
d.2 Partecipazione su base consolidata	società B	società D	20	99	99
d.1 Partecipazione	società C	società D	34	99	99

(1) Le partecipazioni di controllo in B e in C hanno un valore contabile pari, rispettivamente, a 340 e a 450

segue *Allegato C*

Esempio 6

La società A controlla in modo congiunto (50%) l'impresa B; questa controlla a sua volta in modo totalitario la società C. Il valore contabile delle due partecipazioni è uguale, rispettivamente, a 321 e a 220. Per quanto detto nel par. A.I del presente Allegato, quest'ultimo rapporto va classificato nella categoria "controllo congiunto indiretto" La segnalazione va effettuata nel modo seguente:

	PARTECIPANTE	PARTECIPATO	VALORE	TIPO	NATURA
A. PERCENTUALE DEI DIRITTI DI VOTO ESERCITABILI NELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DERIVANTI DA:					
a.1 Partecipazione	società A	società B	50%	40	99
a.1 Partecipazione	società B	società C	100%	50	99
D. VALORE CONTABILE DEL RAPPORTO:					
d.1 Partecipazione	società A	società B	321	40	99
d.1 Partecipazione	società B	società C	220	50	99

A.II Informazioni sui soggetti partecipati (*Sezione 2*)

Le informazioni (dati contabili e altre informazioni) sui soggetti partecipati vanno fornite solo con riferimento alle società diverse da quelle vigilate dalla Banca d'Italia.

a) dati contabili

I dati contabili vanno desunti dall'ultimo bilancio approvato. Per le società incluse nel consolidamento e per quelle trattate con il metodo del patrimonio netto queste informazioni possono essere tratte dal bilancio (o dal progetto di bilancio o dalla situazione opportunamente rettificata) preso a base, rispettivamente, del processo di consolidamento e della valutazione al patrimonio netto.

— Totale di bilancio

Il totale di bilancio corrisponde al totale dell'attivo. Nel caso delle imprese bancarie e finanziarie occorre considerare anche l'importo delle garanzie rilasciate e degli impegni a erogare fondi nonché i titoli di terzi in deposito.

— Patrimonio

Il patrimonio è costituito dal capitale sociale, dalle riserve, dalle riserve di rivalutazione, dal fondo rischi bancari/finanziari generali e dal fondo rischi su crediti. Vanno inclusi, altresì, gli utili e le perdite portati "a nuovo"

— Risultato economico

Va indicato l'utile o, con segno negativo, la perdita d'esercizio.

È consentito omettere la segnalazione dei dati contabili quando i diritti di voto posseduti nell'impresa partecipata siano inferiori al 10% dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e quando l'impresa partecipata sia in liquidazione, salvo che il valore della partecipazione sia superiore allo 0,5% del patrimonio di vigilanza del gruppo bancario o della banca segnalante. Ove venga esercitata tale facoltà, occorre attivare la voce "assenza di dati contabili" in alternativa alle precedenti voci.

segue *Allegato C*

b) altre informazioni

— l'attività economica prevalente del partecipato, rilevata secondo lo schema "Codici di attività economica dei soggetti partecipati" (cfr. Tav. 3 del presente Allegato);

— l'eventuale quotazione dell'impresa partecipata, da indicare secondo le modalità previste nello "Schema della segnalazione — Sezione 2" (cfr. Tav. 2, legenda, del presente Allegato).

B. MONETA DI CONTO E ARROTONDAMENTI

Nelle voci relative alle "percentuali dei diritti di voto" vanno segnalate le percentuali arrotondate al secondo decimale.

Gli importi relativi alle altre voci vanno rilevati in milioni di lire, cioè eliminando le ultime sei cifre. Gli arrotondamenti devono essere effettuati trascurando le frazioni pari o inferiori a L. 500.000 ed elevando al milione superiore le frazioni da L. 500.001 in su.

I dati da riportare in unità di euro devono essere arrotondati trascurando i decimali pari o inferiori a 50 centesimi ed elevando all'unità superiore i decimali maggiori di 50 centesimi.

La conversione in lire delle partite in valuta va operata sulla base del tasso di cambio a pronti corrente alla data di riferimento della segnalazione. Le partecipazioni in valuta possono essere convertite al tasso di cambio corrente alla data dell'acquisto, se in bilancio l'ente segnalante ha fatto ricorso a tale facoltà secondo quanto previsto dall'art. 21, primo comma, del d.lgs. 87/92.

C. MODALITÀ E TERMINI DI INVIO

La segnalazione, compilata utilizzando la procedura informatica fornita dalla Banca d'Italia, va trasmessa su supporto elettronico alla Banca d'Italia, Servizio Informazioni Sistema Creditizio (1).

La ***Sezione 1*** *(Informazioni sui rapporti)* va trasmessa con periodicità trimestrale (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre) entro il giorno 25 del secondo mese successivo alla data di riferimento della segnalazione (rispettivamente, 25 maggio, 25 agosto, 25 novembre, 25 febbraio) dalle capogruppo dei gruppi bancari e dalle banche non appartenenti a gruppi.

Quando i destinatari delle presenti istruzioni non detengono partecipazioni o diritti di voto da segnalare, sono tenuti a produrre, relativamente al periodo di riferimento, la c.d. "segnalazione negativa" (cfr. istruzioni tecniche del Servizio Informazioni Sistema Creditizio). Essa va effettuata una sola volta e interrompe l'inoltro delle segnalazioni successive fino a quando non risultino nuovamente verificati i presupposti per l'invio di una segnalazione positiva (ad esempio, l'acquisto di una partecipazione o il superamento della soglia di rilevazione prevista per i diritti di voto derivanti da rapporti diversi da quelli di partecipazione).

(1) Le istruzioni tecnico-informatiche per la compilazione della segnalazione sono contenute nella corrispondente disciplina emanata dal Servizio Informazioni Sistema Creditizio.

segue *Allegato C*

La ***Sezione 2*** *(Informazioni sui soggetti)* va trasmessa con periodicità annuale con la segnalazione riferita al 30 giugno (da trasmettere entro il 25 agosto) nel caso in cui nell'anno solare precedente sia stata trasmessa almeno una segnalazione diversa da quella negativa relativa alla "Sezione 1" (1). Quando in corso d'anno viene acquisita una partecipazione in una società non vigilata dalla Banca d'Italia, con la prima segnalazione del rapporto partecipativo devono essere trasmesse anche le informazioni relative alla impresa partecipata.

(1) I dati contabili relativi alle imprese partecipate che chiudono il bilancio in data diversa dal 31 dicembre vanno comunicati unitamente alla prima segnalazione trimestrale dei rapporti (sezione 1) successiva alla data di riferimento del bilancio.

segue *Allegato C*

TAV. 1

SCHEMA DELLA SEGNALAZIONE — *SEZIONE 1*
RAPPORTI

	VOCE		PARTECIPANTE	PARTECIPATO	VALORE	TIPO	NATURA
A. DIRITTI DI VOTO ESERCITABILI NELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DERIVANTI DA:	95000						
a.1 Partecipazione		02	X	X	P	Y	Z
a.2 Partecipazione su base consolidata		04	X	X	P	Y	Z
a.3 Operazioni di credito: con diritto di voto limitato		06	X	X	P	Y	Z
a.4 Operazioni di credito: con diritto di voto pieno		08	X	X	P	Y	Z
a.5 Altri rapporti		10	X	X	P	Y	Z
B. DIRITTI DI VOTO ESERCITABILI NELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA	95010	00	X	X	P	Y	Z
C. DIRITTI DI VOTO CEDUTI	95020						
c.1 Nell'assemblea ordinaria		02	X	X	P	Y	Z
c.2 Nell'assemblea straordinaria		04	X	X	P	Y	Z
D. VALORE CONTABILE DEL RAPPORTO:	95030						
d.1 Partecipazione		02	X	X	I	Y	Z
d.2 Partecipazione su base consolidata		04	X	X	I	Y	Z

LEGENDA

PARTECIPANTE: codice identificativo del soggetto partecipante (codice C.R.)

PARTECIPATO: codice identificativo del soggetto partecipato (codice C.R.)

VALORE: quando nello schema è indicato "P", occorre segnalare con due decimali la percentuale dei diritti di voto; quando nello schema è indicato "I", va rilevato un importo espresso in milioni di lire o unità di euro

TIPO: l'attributo riguarda la natura del rapporto partecipativo; Y può assumere i seguenti valori:

- 10 controllo: maggioranza assoluta dei diritti di voto o influenza dominante nell'assemblea ordinaria
- 20 controllo: accordi con altri soci
- 30 controllo: altre forme di controllo
- 40 controllo congiunto
- 50 controllo congiunto indiretto
- 60 influenza notevole
- 70 soggetti "a latere"
- 99 altri legami

NATURA: l'attributo assume i seguenti valori:

- 1 individua le partecipazioni in imprese non finanziarie che abbiano i requisiti previsti dalla vigente disciplina di vigilanza per essere qualificate come "strumentali" (carattere ausiliare dell'attività, controllo o controllo congiunto);
- 2 individua le partecipazioni detenute nel portafoglio di *merchant banking* da società specializzate in tale comparto di attività;
- 3 individua le partecipazioni acquisite per recupero crediti;
- 99 negli altri casi.

segue *Allegato C*

TAV. 2

SCHEMA DELLA SEGNALAZIONE — *SEZIONE 2*
INFORMAZIONI RELATIVE AI SOGGETTI PARTECIPATI

	VOCE	PARTECIPATO	DATA	IMPORTO	ATT. EC.	Q/NQ
A. PATRIMONIO:	95050.00	X	T	I	A	Q
B. RISULTATO D'ESERCIZIO:	95060.00	X	T	I	A	Q
C. TOTALE DI BILANCIO:	95070.00	X	T	I	A	Q
D. ASSENZA DATI CONTABILI:	95100.00	X	T	I	A	Q

LEGENDA

PARTECIPATO: codice identificativo del soggetto partecipato (codice C.R.)

DATA: data di chiusura del bilancio cui fanno riferimento i dati contabili segnalati

IMPORTO: Va segnalato l'importo espresso in milioni di lire o unità di euro ovvero il valore convenzionale 1 (uno) nel caso di assenza di dati contabili (voce 95100.00)

ATT.EC.. l'attributo A (attività economica) assume i valori indicati nella Tav. 3 del presente Allegato

Q/NQ: l'attributo Q (indicatore di quotazione) assume i seguenti valori:

- 0 società non quotata (incluse le "quotande")
- 1 società quotata in Italia
- 2 società quotata in un altro paese dell'UE
- 4 società quotata in un altro paese della zona A
- 8 società quotata in un paese della zona B

Ai fini della presente segnalazione deve intendersi come *quotata* una società le cui azioni ordinarie siano quotate su un mercato regolamentato.

Quando una società è quotata in più paesi ricompresi in raggruppamenti diversi, va segnalato un valore pari alla somma dei suddetti codici (ad esempio, se un'impresa è quotata sia a Milano che a New York, occorre segnalare un valore pari a 5).

segue *Allegato C*

TAV. 3

CODICI DI ATTIVITÀ ECONOMICA DEI SOGGETTI PARTECIPATI

CODICE	*DESCRIZIONE*
10	BANCA
15	HOLDING FINANZIARIA (1)
20	FINANZIARIA DI CREDITO
25	SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE (2)
30	ORGANISMO DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO
35	SOCIETÀ DI MERCHANT BANKING
45	GESTIONE DI SERVIZI DI PAGAMENTO
50	INTERMEDIARIO IN CAMBI
55	ALTRA SOCIETÀ FINANZIARIA
60	ASSICURAZIONE — RAMO VITA
62	ASSICURAZIONE — RAMO DANNI
64	ASSICURAZIONE — MISTA
66	ASSICURAZIONE — BROKERAGGIO E AGENZIA ASSICURATIVA
70	IMPRESA NON FINANZIARIA

(1) Le società che detengono partecipazioni prevalentemente nel settore industriale vanno classificate fra le "imprese non finanziarie" (codice 70). Le società che svolgono un ruolo di *merchant banking*, caratterizzato essenzialmente dal fatto che le partecipazioni vengono acquisite con la finalità di successivi smobilizzi, vanno ricondotte nella categoria delle "società di *merchant banking*" (codice 35).

(2) Nella presente categoria devono essere incluse anche le società fiduciarie che svolgono attività di gestione dinamica dei patrimoni; viceversa, quelle che svolgono attività di gestione statica dei patrimoni vanno ricondotte nella categoria "altra società finanziaria".

99A9035

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(2651500/1) Roma Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.
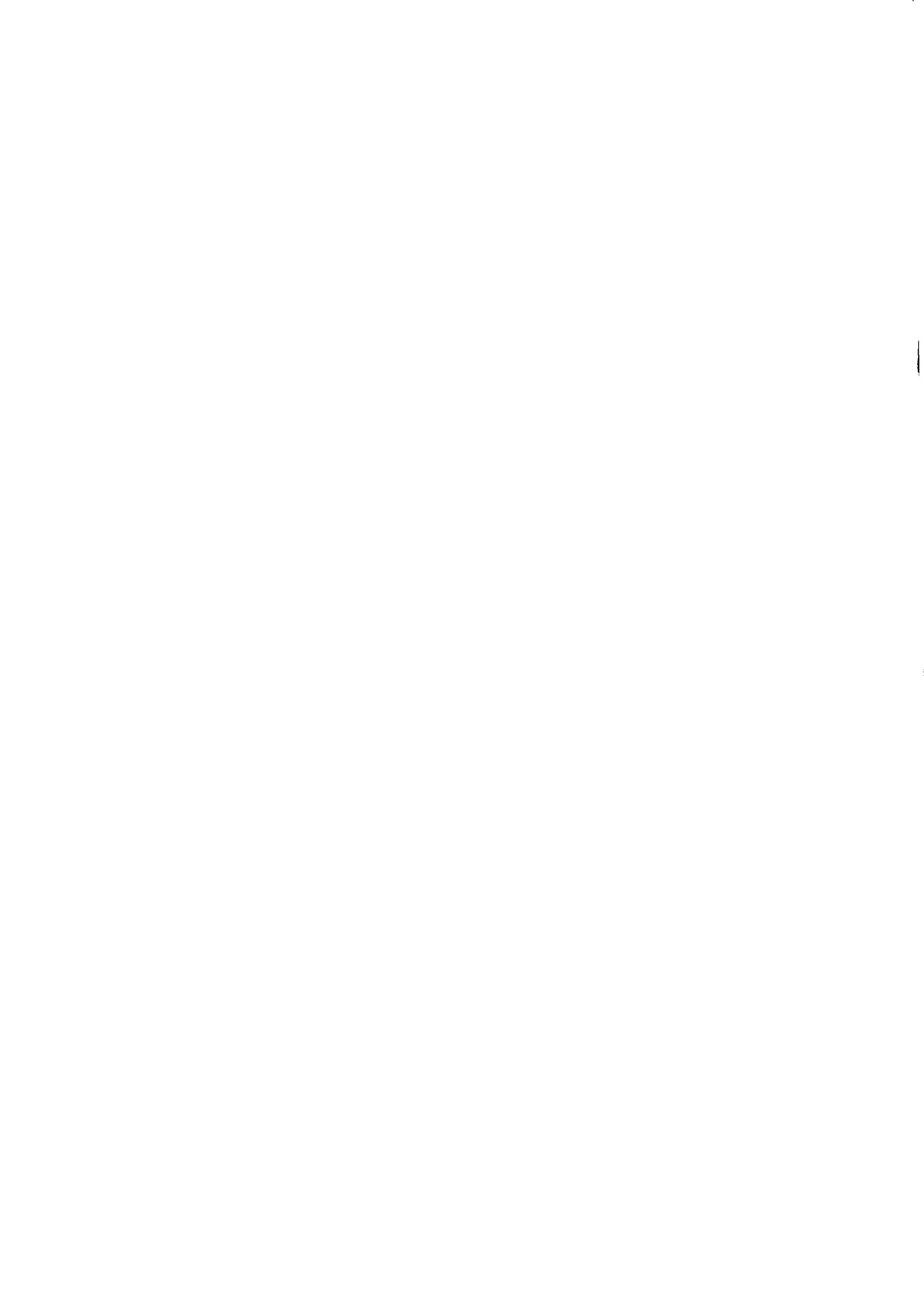
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32
◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59
◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale L. 508.000
- semestrale L. 289.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale L. 416.000
- semestrale L. 231.000

Tipo A2 Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale L. 115.500
- semestrale L. 69.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale L. 107.000
- semestrale L. 70.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale L. 273.000
- semestrale L. 150.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale L. 106.000
- semestrale L. 68.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale L. 267.000
- semestrale L. 145.000

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale L. 1.097.000
- semestrale L. 593.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale L. 982.000
- semestrale L. 520.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	474.000
Abbonamento semestrale	L.	283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 167-864035